

MERCOLEDÌ 30 GIUGNO 2021

DAL QUOTIDIANO OGGI

FISCO

- In arrivo (nel 2022) una nuova direttiva UE sulle società di comodo - pag. 2
- Tre sportelli unici per l'IVA sulle vendite a distanza - pag. 6
- Detraibilità delle imposte e tracciabilità delle spese: l'Agenzia delle Entrate fa chiarezza - pag. 8
- Versamenti e dichiarazioni in scadenza entro il 30 giugno - pag. 11

LAVORO E PREVIDENZA

- Decontribuzione Sud e quattordicesima mensilità: calcolo su tutta la quota erogata - pag. 14
- Indennità Covid del Sostegni-bis a dipendenti e autonomi: come presentare la domanda - pag. 16
- Indennità una tantum-Sostegni bis: le nuove domande entro il 30 settembre 2021 - pag. 19
- CCNL per i dipendenti del settore calzaturiero: firmato l'accordo di rinnovo - pag. 19
- Sblocco licenziamenti: firmato l'accordo tra Governo, imprese e sindacati - pag. 21

FINANZIAMENTI

- Horizon Europe: finanziati gli investimenti in progetti di ricerca scientifica e innovazione - pag. 22

IMPRESA

- Fonti rinnovabili: procedure autorizzative semplificate per gli impianti fotovoltaici - pag. 25
- Modelli 231: sotto la lente d'ingrandimento compliance integrata, nuovi reati, whistleblowing - pag. 27

IN EVIDENZA

Indennità Covid del Sostegni-bis a dipendenti e autonomi: come presentare la domanda

di Debhorah Di Rosa - Consulente del lavoro in Ragusa

Entro il 30 settembre 2021 i lavoratori interessati potranno richiedere l'erogazione diretta, da parte dell'INPS, della nuova indennità onnicomprensiva Covid-19 prevista dal decreto Sostegni bis, dietro presentazione della relativa istanza telematica. Lo ha reso noto l'INPS, pubblicando la circolare n. 90 del 2021. L'indennità è riconosciuta ai lavoratori autonomi occasionali e dello spettacolo, ai lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, agli stagionali appartenenti (anche) a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, ai lavoratori intermittenti e agli incaricati alle vendite a domicilio. Quali sono i criteri di compatibilità e cumulabilità?

Deve essere presentata entro il **30 settembre 2021** la **domanda telematica** per accedere all'indennità? Deve essere utilizzata l'apposita **procedura telematica** per la predisposizione delle istanze, che deve essere utilizzata dagli aventi diritto che non hanno presentato la domanda di erogazione per le indennità del decreto Sostegni.

Con la circolare n. 90 del 29 giugno 2021, l'INPS ha reso noto che **Per un riepilogo delle**

Detraibilità delle imposte e tracciabilità delle spese: l'Agenzia delle Entrate fa chiarezza

di Daniele Virgillito - Dottore commercialista, Dottore di Ricerca in economia aziendale e Rappresentante di Confprofessioni Sicilia

In linea generale, i pagamenti in contanti non danno diritto allo sconto IRPEF in dichiarazione dei redditi; esistono, tuttavia, eccezioni che riguardano proprio alcune tipologie di spese sostenute per la salute, tra cui l'acquisto di medicinali e dispositivi medici (acquistati solitamente in farmacia e sui quali vi è già un sistema di tracciamento collegato alla tessera sanitaria) e le prestazioni mediche che vengono erogate dalle strutture pubbliche o private accreditate con il SSR. Il contribuente deve dimostrare però di aver effettivamente sostenuto la spesa nel corso dell'anno d'imposta; al fine di ottenere le detrazioni è necessario, dunque, che siano conservati i documenti che comprovano l'effettivo sostenimento della spesa. A chiarirlo è la circolare "omnibus" n. 7/E del 25 giugno 2021 dell'Agenzia delle Entrate.

La circolare n. 7/E del 25 giugno 2021 dell'Agenzia delle Entrate è un vero e proprio **manual di istruzioni** di 539 pagine che, in buona sostanza, si configura come una **guida** per la **compilazione** del modello **730/2021**. Il volume, edito dall'Agenzia

Fisco

Consultazione aperta fino al 27 agosto

In arrivo (nel 2022) una nuova direttiva UE sulle società di comodo

di Stefano Latini - Esperto di fiscalità internazionale

Resterà aperta fino al 27 agosto la consultazione pubblica avviata dalla Commissione europea in vista di una nuova direttiva, da adottare nel 2022, finalizzata a combattere l'uso abusivo delle società di comodo, ossia le aziende con una presenza sostanziale o un'attività economica reale assente o minima. L'obiettivo della consultazione è individuare una definizione comune di società di comodo a livello UE, per garantire la coerenza tra Stati sui requisiti di sostanza ai fini fiscali e sulle contromisure da applicare, riducendo al minimo il rischio di concorrenza fiscale sleale tra imprese di Stati UE diversi.

Elusione fiscale e lotta all'uso di entità e meccanismi di comodo a fini fiscali. Negli ultimi anni l'azione dell'UE ha fornito nuovi ed efficaci strumenti per frenare l'uso di strutture fiscali abusive e aggressive da parte delle imprese che operano a livello transfrontaliero. Nonostante ciò, le entità giuridiche e gli accordi che non hanno una presenza commerciale e un'attività economica, o la cui presenza commerciale e attività economica sono minime, continuano a rappresentare un **elevato rischio** ai danni del **gettito fiscale** degli Stati membri.

È in questo scenario che si inserisce l'iniziativa lanciata dalla Commissione che mira ad esaminare le opzioni più adeguate a garantire che le persone e le strutture giuridiche dell'UE che non hanno una presenza commerciale sostanziale non beneficino di agevolazioni fiscali. In sostanza, la **consultazione pubblica**, che si chiuderà definitivamente entro il 27 agosto, dovrebbe condurre all'elaborazione il più largamente condivisa di una nuova direttiva volta a frenare l'elusione fiscale agendo in particolare sulle cosiddette **società "specchio"** e/o **società di comodo**. Naturalmente, la necessità di un sostegno ampio all'iniziativa è originata anche dal fatto che, in materia, non esistono definizioni omnicomprensive né tanto meno parallele negli obiettivi. Ogni Stato, nel corso degli anni, a seconda delle rispettive urgenze, ha implementato normative che, in molti casi, confliggono apertamente con quelle di altri Paesi europei o extra-Ue.

Anche per porre fine a questo vuoto o eccesso normativo la Commissione intende ora ridisegnare l'intero impianto normativo delle "shell companies". In particolare, soffermandosi su una **definizione comune** di società di comodo e su alcuni punti quali il finanziamento interaziendale, il leasing centralizzato e il caso delle attribuzioni di valore immateriale alle affiliate e/o alle case-madri a seconda delle convenienze fiscali.

Verso una definizione unica di "società di comodo"

L'UE ha avviato una consultazione pubblica sulle misure per combattere l'uso di società di comodo per evitare la tassazione standard. In pratica, una nuova iniziativa della Commissione europea lanciata il 20 maggio con l'intento di esplorare le modalità più convenienti per contrastare l'uso continuato di società di comodo, ovvero entità "specchio" con poca o nessuna sostanza economica, negli accordi transfrontalieri allo scopo di eludere le tasse.

La Commissione europea ha chiarito che, sebbene l'UE abbia intrapreso diverse azioni per affrontare accordi fiscali abusivi, l'uso di società di comodo continua ad essere un problema. Inoltre, ha aggiunto che, mentre esistono misure che riguardano la sostanza delle persone giuridiche nel contesto di specifici regimi fiscali preferenziali, non esistono misure legislative europee che definiscono i requisiti di sostanza ai fini fiscali all'interno della stessa UE.

Cosa comporta questo?

In pratica, oltre a riesaminare le attuali prassi nazionali e il ruolo degli strumenti di "soft law" già in uso, la Commissione valuterà al contempo "diverse opzioni" per una nuova iniziativa legislativa in questo settore. Tale iniziativa, in forma di direttiva, definirebbe i requisiti in materia fiscale per le entità giuridiche e gli accordi che operano nell'UE, includendo anche meccanismi per una maggiore cooperazione, monitoraggio e applicazione.

Obiettivi e opzioni politiche dell'iniziativa

Gli **obiettivi generali** di questa iniziativa sono:

- 1) preservare l'integrità del mercato interno definendo requisiti comuni in materia fiscale che devono essere soddisfatti da entità giuridiche che operano nell'UE;
- 2) contrastare in modo più efficace l'abuso fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva dotando le amministrazioni fiscali di nuovi strumenti mirati per prevenire, individuare e sanzionare la pratica abusiva delle

società di comodo;

3) preservare la concorrenza leale nel mercato interno negando vantaggi fiscali alle persone giuridiche e agli accordi che non soddisfano i requisiti di sostanza relativi alla tassazione. La **negazione di tutti i vantaggi fiscali** ottenuti da o grazie all'uso di un'entità di comodo renderà la loro costituzione e il loro utilizzo meno attraenti, promuoverà una tassazione più equa e una più efficiente allocazione delle risorse in tutta l'UE;

4) garantire una **tassazione equa ed efficace** per sostenere gli investimenti produttivi e l'imprenditorialità, garantendo nel contempo sistemi di protezione sociale inclusivi e sostenibili, preservando l'economia sociale di mercato europea.

La Commissione valuterà anche in che misura gli strumenti esistenti (ad esempio il codice di condotta sulla tassazione delle imprese) o i nuovi strumenti di soft-law possono eventualmente raggiungere gli obiettivi. Un'altra opzione sarebbe una nuova iniziativa legislativa per definire nuovi requisiti in materia di sostanze fiscali e nuovi meccanismi, compresa una cooperazione rafforzata e un monitoraggio della legislazione esistente nel campo della tassazione, per le persone giuridiche e gli accordi che operano nell'UE. Per quanto riguarda un'eventuale iniziativa legislativa, dovrebbero essere considerate diverse opzioni per elaborare il miglior pacchetto di politiche legislative. In questa fase, queste opzioni includerebbero una discussione sui possibili nuovi requisiti in materia di sostanze e indicatori di "attività economica reale" ai fini delle norme fiscali. Saranno ugualmente esaminate le opzioni per una cooperazione rafforzata, il monitoraggio e l'applicazione delle nuove regole.

Stop alla concorrenza sleale ma con nuovi adempimenti per le imprese

L'azione a livello dell'UE sui requisiti fiscali relativi alle sostanze e sulle contromisure per affrontare l'uso di società di comodo per l'elusione fiscale garantirebbe una maggiore coerenza su tali questioni in tutti gli Stati membri. Tali misure potrebbero anche rendere più efficiente l'amministrazione fiscale e **ridurre al minimo la concorrenza fiscale sleale** ma a un prezzo, ovvero maggiori adempimenti, un nuovo set di procedure cui le società sarebbero inevitabilmente obbligate. E questo, proprio quando si intravede l'uscita dal tunnel del Covid-19, è visto non soltanto dalle associazioni imprenditoriali ma anche da molti economisti come un rischio che potrebbe condurre ad una frenata della ripresa.

Cos'è una società di comodo e come riducono le imposte sul reddito?

La definizione in uso etichetta le società di comodo come "soggetti giuridici con sostanza nulla o solo minima, che svolgono attività economica nulla o molto ridotta, e tuttavia costituiscono un rischio in quanto utilizzate in strutture di pianificazione fiscale aggressiva".

Per chiarire la complessità del tema, ricordiamo il termine coniato da **Edward Kleinbard** riguardo il "reddito apolide", come l'uso di interessi, affitti e diritti interaziendali per trasferire il reddito ai paradisi fiscali, modalità spesso confluenti tra reti di società "specchio".

In realtà, sebbene l'uso di tali oneri infragruppo sia all'ordine del giorno, i beneficiari di tali redditi interaziendali sono società di comodo o sono affiliati con sostanza, come definito dall'OCSE e dalla Corte di giustizia dell'Unione europea? Il fattore della **sostanza economica** si aggiunge così alla definizione "scivolosa" della società di comodo, implementando i dubbi definitori sul piano normativo.

L'occhio della Commissione sul finanziamento interaziendale

L'unico contenzioso rilevato dall'iniziativa è la sentenza del 12 settembre 2006 della Corte di Giustizia UE nelle cause Cadbury Schweppes plc e Cadbury Schweppes Overseas Ltd contro Commissioners of Inland Revenue. Cadbury Schweppes plc era una multinazionale con sede nel Regno Unito che produceva e vendeva cioccolatini e bevande gassate. Cadbury istituì una entità finanziaria in Irlanda che registrò circa 9 milioni di sterline di reddito nel 1996. Mentre l'aliquota fiscale nel Regno Unito era del 30%, l'aliquota fiscale irlandese era solo del 10%. Il governo del Regno Unito, quindi, intervenne fissando norme fiscali che avrebbero consentito alle autorità fiscali del Regno Unito di includere questo reddito irlandese nella base imponibile tassabile in UK. Ma la Corte di giustizia UE si pronunciò contro il governo del Regno Unito pur riconoscendo il concetto di "accordi interamente artificiosi" da considerare nell'ambito delle misure fiscali anti-abuso. Questa affiliata irlandese, tuttavia, era vista come avente sostanza. Ma come produceva reddito la società con base in Irlanda? La Corte non si esprime.

Generalmente, le affiliate attive sul finanziamento interaziendale contraggono debiti verso terzi per la multinazionale e quindi estendono prestiti intercompany alle affiliate operative. In tal caso, il tasso di interesse dei prestiti contratti e la loro distribuzione assumono rilevanza nella definizione dei profitti reali delle affiliate e, come un effetto domino, delle altre società del gruppo.

Leasing centralizzato

Le multinazionali degli impianti di trivellazione petrolifera ottengono aliquote fiscali basse effettive attraverso una tecnica di pianificazione che viene alternativamente denominata **noleggio a scafo nudo** o **leasing centralizzato**. Si tratta di imprese ad alta intensità di capitale, con oltre l'80% sotto forma di costose piattaforme di trivellazione. Questi impianti sono formalmente di proprietà di entità affiliate con sede in paradisi fiscali, che tendono ad addebitare tassi di locazione interaziendali molto elevati.

Anche a condizioni di mercato, questa pianificazione spesso genera circa la metà dei profitti mondiali a favore della società affiliata in giurisdizioni a bassa o zero tassazione. Anche in materia, i casi sono numerosi.

Ad ogni modo, per la Commissione questo punto costituisce un ulteriore fattore da inserire e regolamentare con la nuova direttiva. Peraltro, la discussione BEPS sull'**Azione 9** trae un'importante considerazione sull'economia finanziaria del leasing.

In sostanza, i rischi vanno analizzati con specificità, e non è vero che rischi e opportunità associati allo sfruttamento di un bene, ad esempio, derivino dalla sola proprietà del bene. La proprietà comporta il rischio specifico di investimento che il valore del bene possa aumentare o possa essere ridotto, ed esiste il rischio che il bene possa essere danneggiato, distrutto o perso. Tuttavia, il rischio connesso alle opportunità commerciali potenzialmente generate dal bene non è sfruttato dalla mera proprietà. Questo paradosso spiega, in parte, perché alcune autorità fiscali abbiano sostenuto in passato, senza successo, che gli utili dell'affiliata in leasing fossero inclusi nella base imponibile dell'affiliata operativa. Comunque, sebbene il leasing centralizzato abbia resistito a queste sfide, le autorità fiscali possono ancora contestare se i canoni di leasing interaziendali effettivi superano i tassi di libera concorrenza.

Affiliate holding immateriali

Altro punto sotto osservazione e studio è collegato all'**Azione 13** dell'iniziativa BEPS riguardo l'obbligo di **rendicontazione Paese per Paese**. I rappresentanti delle multinazionali hanno sollevato preoccupazioni sul fatto che le autorità fiscali utilizzeranno in modo improprio le informazioni sul numero di dipendenti e sui beni materiali per allocare il reddito tra le giurisdizioni. La preoccupazione è che la rendicontazione Paese per Paese non tenga conto del valore delle attività immateriali.

In sostanza, spesso eventuali utili attribuibili ai beni immateriali della multinazionale sono collocati o definiti presso la casa madre se questa risiede in giurisdizioni a bassa tassazione o viceversa, indipendentemente

dal numero di dipendenti e dalle strutture. In questo crocevia complicato che vede i beni immateriali del prodotto e del processo creati dalla consociata e non dalla controllante o il contrario, interviene un'ulteriore complicanza, la questione di quale entità giuridica possieda i beni immateriali di marketing.

La posta in gioco

Diverse azioni intraprese dall'UE negli ultimi anni hanno fornito nuovi potenti strumenti alle amministrazioni fiscali per contrastare l'uso di strutture fiscali abusive (spesso puramente artificiali) e aggressive da parte dei contribuenti che operano a livello transfrontaliero per ridurre la propria responsabilità fiscale. Tuttavia, anche dopo questi importanti sviluppi, le persone giuridiche con sostanza nulla o solo minima, che svolgono un'attività economica nulla o molto ridotta continuano a rappresentare un **rischio**.

Dunque, la posta in gioco è l'utilizzo di entità giuridiche prive di sostanza o minima e prive di attività economiche reali, da parte di contribuenti operanti oltre confine per ridurre la propria responsabilità fiscale.

Sebbene entità prive di sostanza e di attività economiche reali possano essere utilizzate per diversi scopi abusivi (compresi quelli criminali, ad esempio riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo, etc.), questa iniziativa si concentra su situazioni in cui **l'obiettivo finale è ridurre al minimo la tassazione complessiva di un gruppo o di una data struttura**.

La Commissione europea ha ricevuto diverse denunce e richieste di intervento da parte del Parlamento europeo, dei cittadini, delle ONG, dei giornalisti e della società civile in generale. Sebbene il quadro giuridico dell'UE preveda già strumenti per combattere l'evasione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva, vi è una chiara richiesta di garantire che, all'interno dell'UE, vi sia un controllo e un'azione mirati nei confronti di situazioni che comportano la mancanza di sostanza delle persone giuridiche.

A questo proposito, i nuovi criteri e processi sviluppati nel contesto dell'elenco UE delle giurisdizioni fiscali non cooperative per misurare la presenza sostanziale e lo svolgimento dell'attività economica reale in giurisdizioni con imposte sulle società assenti o molto basse potrebbero servire come punto utile di riferimento in quanto si sono dimostrati efficaci nell'intensificare la lotta contro l'uso di entità e accordi di comodo nei Paesi terzi. La base giuridica di questa iniziativa sarebbe l'art. 115 del Trattato sul funzionamento dell'UE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, che incidono direttamente sull'istituzione o funzionamento del mercato interno.

Mentre i principi generali relativi ai requisiti di

sostanza ai fini fiscali sono stati stabiliti dalla Corte di giustizia UE e dall'OCSE attraverso l'iniziativa BEPS (ad esempio nel contesto dei lavori del Forum sulle pratiche fiscali dannose), mentre la sostanza per le società è affrontata nel contesto dei regimi fiscali preferenziali ai sensi del Codice di condotta sulla tassazione delle imprese. Ricordiamo però che non esistono, ad oggi, misure legislative dell'UE che definiscano i requisiti relativi alla sostanza fiscale che possano essere

applicate a livello europeo.

Un'azione a livello dell'UE garantirebbe la coerenza tra gli Stati membri sulla definizione di tali requisiti di sostanza ai fini fiscali nonché sulle contromisure da applicare, consentendo così di affrontare le questioni in gioco in modo più efficiente e riducendo al minimo il rischio di concorrenza fiscale sleale tra imprese di Stati membri diversi.

Fisco

Dal 1° luglio 2021

Tre sportelli unici per l'IVA sulle vendite a distanza

di Raffaele Rizzardi - Dottore commercialista, Rappresentante ANTI alla CFE

Sul filo di lana del 1° luglio, data a partire dalla quale entrano in vigore le nuove regole IVA per le vendite a distanza, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento che disciplina il funzionamento dei tre sportelli unici - OSS, OSS non UE e IOSS - per la gestione delle vendite e delle prestazioni ai privati rilevanti territorialmente sia in Italia che in altri Stati dell'Unione europea. Con i tre sportelli unici si può pagare l'IVA di ciascun altro Stato senza doversi identificare all'estero.

L'indicativo numerale di “tre” sembra in apparente contraddizione con la nozione di “unico”, ma l'unicità dello sportello attiene al fatto che per assolvere l'IVA di tutti gli altri Paesi dell'Unione europea non è più necessario identificarsi, cioè aprire la partita negli Stati in cui l'impresa è debitrice dell'imposta sul valore aggiunto, in quanto tutti gli adempimenti si svolgono con l'ufficio centrale del Paese di ubicazione della sede.

Con lo sviluppo esponenziale del commercio online durante la pandemia, sviluppo che non si ferma a motivo delle abitudini di acquisto che si stanno orientando in questo senso, non poche piccole e medie imprese italiane avevano aperto partite IVA in alcuni altri Stati europei, avendo superato la “soglia di protezione” di 35.000 euro (100.000 in alcuni Paesi) come complesso delle vendite annuali ai privati in ciascuno di essi. L'apertura di partite IVA estere era anche possibile per opzione, specie se l'aliquota del prodotto in quel Paese era sensibilmente inferiore a quella italiana.

Oggi questo problema non esiste più, in quanto **tutte le vendite pagheranno l'imposta del Paese di destinazione della spedizione**. Rimane una soglia di applicazione dell'imposta del Paese di origine, ma solo se l'insieme delle vendite annuali ai privati di tutti gli altri Paesi europei non supera 10.000 euro.

Leggi anche IVA: vendite a distanza con soglia unica annua a 10.000 euro

Le istruzioni delle Entrate

Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate reca la data del 25 giugno 2021, anche se gli “sportelli” erano stati aperti dal 1° aprile scorso. Ovviamente il contenuto provvisorio del provvedimento sarà stato noto al gestore degli sportelli, il Centro Operativo di Pescara, ma occorre che anche i contribuenti ne siano pienamente informati.

Una delle criticità che viene segnalata è l'impossibilità di **operare con delega al professionista “intermediario”**, e si confida che questa limitazione venga rapidamente rimossa.

Ogni “sportello unico” ha una **propria disciplina**, sia giuridica in distinti articoli della legge IVA, sia

operativa nei singoli capitoli del provvedimento.

OSS non UE

In merito al primo aspetto, il D.Lgs. n. 83/2021 ha concentrato gli adempimenti nell'art. 74-*quinquies*, erede del precedente Mini One Stop per i servizi online venduti ai privati da provider extra UE. Questo articolo intitola ora “Regime speciale per i servizi resi da soggetti non UE” e pertanto non interessa le imprese italiane che operano in questo ambito.

Questo sportello si chiama “**One Stop Shop non UE**” o OSS non UE.

Osserviamo al riguardo che, da quando il MOSS era stato attivato dalla direttiva n. 2002/38/CE, i soggetti non UE erano, e lo sono ancora, liberi di identificarsi in qualunque Paese dell'Unione, e per lo più si erano iscritti in Gran Bretagna, sia per la facilità di utilizzo della lingua inglese che per il sistema sanzionatorio più mite rispetto a quelli continentali. Con la Brexit hanno dovuto trasferire la loro identificazione e verosimilmente saranno passati all'Irlanda.

OSS UE

Alle imprese italiane è dedicato l'art. 74-*sexies*, “Regime speciale per i servizi resi da soggetti UE, per le vendite a distanza intracomunitarie di beni e per le cessioni di beni con partenza e arrivo nel territorio dello stesso Stato membro facilitate da interfacce elettroniche”, ma per capire cosa devono fare questi soggetti di imposta vengono rimandate all'intero art. 74-*quinquies*.

In particolare, gli obblighi formali (**dichiarazione telematica**) e sostanziali (**versamento** delle imposte estere) sono contenuti nei commi da 6 a 11 di tale articolo: gli adempimenti hanno **frequenza trimestrale**. Questo sportello si chiama “**One Stop Shop UE**” o OSS UE.

L'**imposta di ciascun Paese estero** deve essere **distintamente dichiarata**, anche per aliquota, e deve essere versata in euro, utilizzando il cambio pubblicato dalla Banca Centrale Europea dell'ultimo giorno del periodo cui si riferisce la dichiarazione o, in mancanza, del

primo giorno successivo.

Per le vendite nei Paesi non aderenti all'euro questo aspetto comporta la rilevazione contabile dello scorporo dal corrispettivo di vendita, comprensivo dell'imposta, con un possibile utile o perdita di cambio.

IOSS

Il terzo sportello si chiama "Import Scheme" o IOSS, ed è disciplinato dallo specifico art. 74-*sexies*.1, e riguarda le modalità di assolvimento dell'IVA per le spedizioni da extraUE di **valore intrinseco sino a 150 euro**, in quanto esonerate dai diritti doganali. In alternativa a questo sportello è previsto un regime speciale

di dichiarazione doganale, disciplinato dall'art. 70.1.

Contenzioso, verifica e accertamento

Considerando la competenza del Centro Operativo di Pescara per la gestione dei tre sportelli, il provvedimento del Direttore conferma la competenza per il contenzioso della Commissione Provinciale Tributaria di quel capoluogo.

Le Direzioni Regionali delle Entrate sono competenti per integrare le attività di verifica e accertamento, sia presso la sede delle imprese italiane che per il domicilio del rappresentante fiscale dei soggetti extraUE.

Fisco

Dichiarazioni dei redditi 2021

Detraibilità delle imposte e tracciabilità delle spese: l'Agenzia delle Entrate fa chiarezza

di Daniele Virgillito - Dottore commercialista, Dottore di Ricerca in economia aziendale e Rappresentante di Confprofessioni Sicilia

In linea generale, i pagamenti in contanti non danno diritto allo sconto IRPEF in dichiarazione dei redditi; esistono, tuttavia, eccezioni che riguardano proprio alcune tipologie di spese sostenute per la salute, tra cui l'acquisto di medicinali e dispositivi medici (acquistati solitamente in farmacia e sui quali vi è già un sistema di tracciamento collegato alla tessera sanitaria) e le prestazioni mediche che vengono erogate dalle strutture pubbliche o private accreditate con il SSR. Il contribuente deve dimostrare però di aver effettivamente sostenuto la spesa nel corso dell'anno d'imposta; al fine di ottenere le detrazioni è necessario, dunque, che siano conservati i documenti che comprovano l'effettivo sostenimento della spesa. A chiarirlo è la circolare "omnibus" n. 7/E del 25 giugno 2021 dell'Agenzia delle Entrate.

La circolare n. 7/E del 25 giugno 2021 dell'Agenzia delle Entrate è un vero e proprio **manuale di istruzioni** di 539 pagine che, in buona sostanza, si configura come una **guida** per la **compilazione** del modello **730/2021**.

Il volume, edito dall'Agenzia delle Entrate, si dipana in un lungo excursus sulle **agevolazioni accessibili** soffermandosi anche sulla **documentazione da conservare** definendo altresì alcuni principi generali, che si applicano dalla dichiarazione dei redditi 2021, relativi al trattamento delle spese sostenute nel corso del 2020.

La "raccolta", i cui contenuti sono suddivisi per aree tematiche, tiene conto di tutte le modifiche normative, interpretative e gli aggiornamenti sulle ultime misure e agevolazioni.

Obiettivo della Guida e Statuto dei diritti del contribuente

Posto che l'obiettivo della ormai consueta circolare omnibus annuale è quello, come affermato in premessa, di **offrire** a tutti gli operatori, in ossequio ai **principi di trasparenza e collaborazione** sanciti dallo **Statuto dei diritti del contribuente**, uno strumento che garantisca un'interpretazione uniforme delle norme, il documento per **tempestività**, non sembra paradossalmente rispondere al dettato dello stesso Statuto del contribuente che al suo articolo 5 comma 1 dispone, in parola, che "l'amministrazione finanziaria deve assumere idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria, anche curando la predisposizione di testi coordinati e mettendo gli stessi a disposizione dei contribuenti presso ogni ufficio impositore. Ebbene, se da un lato la voluminosa raccolta, di ben oltre 500 pagine, è senza dubbio **chiara, esaustiva e completa** dall'altra parte

non può considerarsi in linea con le disposizioni dello Statuto del Contribuente, sopra richiamate, considerato che la sua pubblicazione è avvenuta a soli 5 giorni (3 lavorativi) dalla prima scadenza.

Riduzione progressiva del beneficio

La raccolta dei principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a **deduzioni dal reddito, detrazioni d'imposta e crediti d'imposta**, elaborata dall'Agenzia delle Entrate, scioglie alcuni nodi facilitando il percorso, per **professionisti e contribuenti**, di interpretazione delle nuove disposizioni. La riduzione progressiva del beneficio è, tra le tante, una delle più sostanziose novità introdotte dalla legge di Bilancio 2020.

Nel capitolo dedicato agli "Oneri e spese per i quali spetta una detrazione dell'imposta lorda (**quadro E**)" si afferma, a tal riguardo, che "dall'anno 2020 la detrazione dall'imposta lorda per alcune delle spese indicate nell'art. 15 del TUIR **varia in base all'importo del reddito complessivo**. In particolare, la detrazione spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino ad euro 120.000. In caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari ad euro 240.000".

Il meccanismo prevede, dunque, che la detrazione spettante diminuisce progressivamente all'aumentare del reddito: oltre i 240.000 euro è pari a zero, per redditi inferiori a 120.000 è pari al 100%, per redditi oltre i 120K, ma inferiori a 240K, è pari a $100 * (240K - \text{reddito}) / 120k$.

Il dispositivo opera, per citarne solo alcune, in relazione alle detrazioni spettanti per le spese di intermediazione immobiliare, veterinarie, per servizi funebri, di istruzione non universitaria, di istruzione universitaria,

per minori o maggiorenni con DSA, per premi di assicurazione, per attività sportive dei ragazzi, per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede, per canoni di *leasing* di immobili da adibire ad abitazione principale, per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico, per erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche, attività culturali a favore di enti operanti nello spettacolo, delle ONLUS (art. 15, comma 3-*bis*, del TUIR). La **detrazione** compete, invece, per l'intero importo, e dunque a **prescindere** dall'ammontare del **reddito complessivo**, "per le spese sostenute per gli interessi passivi per mutui di cui al comma 1, lett. a) e b), e al comma 1-ter dell'art. 15 del TUIR e per le spese sanitarie di cui al comma 1, lett. c), del medesimo art. 15 del TUIR (art. 15, comma 3-quater, del TUIR)". Per quanto concerne le spese sostenute nell'interesse dei familiari a carico, si applicano le regole previste per le singole tipologie di oneri; conseguentemente, anche in tali casi la detrazione è parametrata al reddito se ciò è previsto per lo specifico onere.

Chiarimenti sulle detrazioni: le spese sanitarie

In sede di dichiarazione dei redditi, nel **quadro E** del 730 e nel **quadro RP**, è possibile ottenere numerosi benefici fiscali che, per la stragrande maggioranza, trovano collocazione negli **oneri deducibili e detraibili**. Interessante modifica al sistema delle detrazioni, in proposito, riguarda l'obbligo di tracciabilità. Nella circolare si rammenta che la tracciabilità delle spese sostenute dal contribuente che danno diritto alla detrazione Irpef del 19% è una **novità** introdotta a decorrere dal **1° gennaio 2020** dall'articolo 1, comma 679, della legge n. 160/2019. La disposizione testualmente prevede che "ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione [...] spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241".

La disposizione, ai sensi del successivo comma 680, non si applica alle detrazioni spettanti per le spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici, ma anche per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio Sanitario Regionale (SSR).

In linea generale, i **pagamenti in contanti** non danno diritto allo sconto IRPEF; esistono, tuttavia, però, delle **eccezioni** che riguardano proprio alcune tipologie di spese sostenute per la salute. In altre parole, se per la stragrande maggioranza degli oneri agevolati è vietato l'uso del contante, viene fatta eccezione per l'acquisto di medicinali e dispositivi medici (acquistati

solitamente in farmacia e sui quali vi è già un sistema di tracciamento collegato alla tessera sanitaria) e per le prestazioni mediche che vengono erogate dalle strutture pubbliche o private accreditate con il SSR.

Il contribuente deve dimostrare però di aver **effettivamente sostenuto la spesa** nel corso dell'anno d'imposta; al fine di ottenere le detrazioni è necessario, dunque, che siano conservati i documenti che comprovano l'effettivo sostenimento della spesa.

Definizione di tracciabilità

Altro capitolo, contenuto nel manuale 7/E, in relazione alle spese detraibili, riguarda la circoscrizione della definizione di tracciabilità dei pagamenti, **presupposto generale per poter accedere alle agevolazioni fiscali**. L'Agenzia delle Entrate, a tal proposito, scioglie una serie di dubbi ribadendo preliminarmente cosa si intende per "altri sistemi di pagamento" e specificando che afferiscono agli "strumenti che garantiscano la tracciabilità e l'identificazione dell'autore del pagamento al fine di facilitare gli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Finanziaria".

Da questa definizione derivano anche le indicazioni che attengono alla **dimostrabilità e documentabilità della tracciabilità delle spese relative al 2020**. Se nell'ambito dei metodi di pagamento "tracciati" senza dubbio rientrano quelli bancari e postali, oltre che l'uso delle **carte di credito, di debito e delle prepagate**, permanevano alcuni dubbi interpretativi rispetto alla locuzione "altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241"; sul punto, il primo chiarimento, è giunto con la [risposta ad interpello n. 230 del 2020](#), che nel sottolineare, in linea con quanto già precisato con la risoluzione n. 108/E del 3 dicembre 2014, che per "**altri mezzi di pagamento**" si intendono quelli che "garantiscono la tracciabilità e l'identificazione del suo autore al fine di permettere efficaci controlli da parte dell'Amministrazione Finanziaria", ha dato il **via libera** anche ai **pagamenti eseguiti mediante istituti di moneta elettronica**, vale a dire con il ricorso a specifiche "app".

A tal proposito esistono diverse strade percorribili per dimostrare l'adeguata tracciabilità che mutano anche in funzione dello strumento utilizzato: annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte di chi riceve la somma; prova cartacea della transazione (ovvero tramite ricevuta della carta di debito o della carta di credito, copia bollettino postale, MAV, dei pagamenti con PagoPA, estratto conto, ecc.) o in caso di pagamento tramite app, anche e-mail di conferma dell'Istituto di moneta elettronica o della piattaforma su cui è stata effettuata l'operazione. L'Agenzia delle Entrate specifica, tuttavia, che **anche "l'estratto**

conto costituisce una possibile prova del sistema di pagamento “tracciabile”, opzionale, residuale e non aggiuntiva, che il contribuente può utilizzare a proprio vantaggio nel caso non abbia disponibili altre prove dell'utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili”.

Importante sottolineare che l'**obbligo di tracciabilità** non modifica i presupposti stabiliti dall'art. 15 del TUIR e dalle altre disposizioni normative ai fini della detraibilità degli oneri. Da questa ulteriore precisazione deriva che il pagamento può essere effettuato anche tramite sistemi di **pagamento tracciabili intestati ad altri soggetti**, anche non fiscalmente a carico, a patto che il costo sia effettivamente sostenuto dal contribuente intestatario del documento di spesa. È piuttosto evidente che in questa fattispecie potrebbero insorgere alcune criticità nel caso di spese sostenute nell'interesse di familiari, a carico o non, che non posseggono strumenti di pagamento tracciabili.

Nella risposta ad interpello 484 del 2020, è stato

sottolineato, così come ricordato nel documento di prassi, che non sussiste un obbligo a possedere una carta di credito o di debito e che pertanto è possibile utilizzare la **carta di pagamento**, ad esempio, del **figlio**, confermando che l'onere è sostenuto dal soggetto intestatario del documento di spesa; circostanza che deve essere supportata dalla dichiarazione rilasciata da quest'ultimo. La circolare omnibus sul punto precisa, inoltre, che “tenuto conto della ratio della disposizione in esame, occorre assicurare la corrispondenza tra la spesa detraibile per il contribuente ed il pagamento effettuato da un altro soggetto”. È, pertanto, possibile utilizzare la **propria carta di credito** per pagare le spese detraibili riferite, tra gli altri, al coniuge, purché l'onere sia effettivamente sostenuto dal soggetto intestatario il documento di spesa, circostanza che, nel caso di specie ricordato dall'Agenzia delle Entrate, è supportata dalla **cointestazione del conto corrente** sul quale poggia la carta di credito.

Fisco

Adempimenti per i contribuenti

Versamenti e dichiarazioni in scadenza entro il 30 giugno

Dichiarazione IMU, rivalutazione di terreni e partecipazioni, adesione al servizio di consultazione e conservazione delle e-fatture e dichiarazione dell'imposta sui servizi digitali: sono alcuni degli adempimenti in scadenza il 30 giugno 2021. Tra gli altri appuntamenti del 30 giugno 2021, anche l'invio della dichiarazione dell'imposta locale sul consumo di Campione d'Italia - ILCCI.

Entro **mercoledì 30 giugno 2021** i contribuenti sono chiamati a una serie di **adempimenti fiscali**: si va dalla presentazione della **dichiarazione IMU alla rivalutazione di terreni e partecipazioni**, dal versamento del saldo e primo acconto delle imposte dirette, all'adesione al servizio di consultazione e **conservazione delle e-fatture**.

Al debutto anche due nuove scadenze: la prima dichiarazione dell'**imposta sui servizi digitali** e dell'imposta locale sul consumo di Campione d'Italia.

Dichiarazione IMU

Entro il 30 giugno occorre inviare la **dichiarazione IMU** nei casi in cui si siano verificate **variazioni di dati ed elementi** che influiscono sul calcolo dell'imposta dovuta. Nello specifico l'obbligo dichiarativo IMU sorge nei casi in cui sono intervenute **variazioni** rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni già presentate, nonché nei casi in cui si sono verificate variazioni che non sono **conoscibili** al comune.

Tra i casi in cui è **obbligatorio l'invio**, con una [FAQ pubblicata dal Dipartimento delle Finanze in data 8 giugno 2021](#) è stato specificato che dovrà trasmettere la dichiarazione IMU chi ha fruito di **esenzioni nel corso del 2020**.

Leggi anche [Dichiarazione IMU anche per chi ha goduto delle esenzioni anti-Covid](#)

L'obbligo dichiarativo, al contrario, non sussiste una volta che l'esenzione viene meno, dal momento che per le agevolazioni legate all'emergenza da Covid-19, essendo le stesse di carattere temporaneo per espressa previsione di legge, il periodo di durata è conosciuto dai Comuni; per cui tale circostanza fa venire meno l'obbligo dichiarativo.

Alla medesima conclusione non si può invece arrivare in ordine alla dichiarazione dovuta dagli **enti non commerciali** poiché la normativa prevede espressamente che la dichiarazione deve essere presentata ogni anno.

Leggi anche [Dichiarazione IMU enti non commerciali anche per immobili totalmente imponibili](#)

Rivalutazione partecipazioni e terreni

La rideterminazione del valore delle **partecipazioni** e dei **terreni** si perfeziona con l'asseverazione della perizia e il pagamento dell'imposta sostitutiva dell'11%.

Leggi anche [Rivalutazione partecipazioni e terreni: l'imposta sostitutiva si paga entro il 30 giugno](#)

Il **pagamento** può avvenire in un'unica soluzione oppure rateizzando l'ammontare dovuto sino a un massimo di tre rate annuali di pari importo e corrispondendo l'interesse del 3% annuo sull'importo delle rate successive alla prima.

Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24, utilizzando i **codici tributo 8055 e 8056**.

IRPEF, saldo e acconto

Un'altra scadenza importante riguarda il **saldo dell'IRPEF** emersa dalla dichiarazione dei redditi e l'eventuale **prima rata di acconto**, che generalmente si pagano annualmente entro la scadenza del 30 giugno.

Infatti, in linea generale i versamenti a saldo che risultano dalla **dichiarazione dei redditi**, e quelli relativi all'eventuale primo acconto, devono essere versati entro il 30 giugno dell'anno in cui si presenta la dichiarazione, oppure entro i successivi 30 giorni pagando una maggiorazione dello 0,40%.

La scadenza per l'eventuale seconda o unica rata di acconto è invece il 30 novembre. L'acconto IRPEF è dovuto se l'imposta dichiarata (riferita all'anno precedente), al netto delle detrazioni, dei crediti d'imposta, delle ritenute e delle eccedenze, è superiore a 51,65 euro.

L'**acconto** è pari al 100% dell'imposta dichiarata nell'anno, e deve essere versato in una o due rate, a seconda dell'importo:

- unico versamento, entro il 30 novembre, se l'acconto è inferiore a 257,52 euro;
 - due rate, se l'acconto è pari o superiore a 257,52 euro: la prima pari al 40% entro il 30 giugno, insieme al saldo; la seconda (il restante 60%) entro il 30 novembre.
- L'acconto IRES è dovuto nella misura del 100% dell'imposta, è pagato in due rate, salvo che il versamento da eseguire alla scadenza della prima non superi 103 euro. Il 40% dell'acconto dovuto è versato alla scadenza della prima rata e il residuo importo alla scadenza della seconda, cioè entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione. Proprio con riferimento al versamento del saldo 2020 e

del primo acconto 2021 ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA, per i **contribuenti interessati dall'applicazione degli ISA**, compresi quelli aderenti al **regime forfetario**, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso noto con un comunicato stampa del 29 giugno 2021, che è stato adottato un D.P.C.M. che **proroga** il termine di versamento in scadenza il 30 giugno al **20 luglio**, senza corresponsione di interessi.

Leggi anche Modello Redditi 2021, soggetti ISA: per i versamenti c'è tempo fino al 20 luglio

La proroga tiene conto dell'impatto che l'emergenza Covid ha avuto anche quest'anno sull'operatività dei contribuenti di minori dimensioni e dei loro intermediari.

Consultazione e-fatture

Con provvedimento n. 56618 del 28 febbraio 2021, l'Agenzia delle Entrate ha previsto un ulteriore slittamento al 30 giugno 2021 del **termine per aderire** al servizio di **consultazione** e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici.

Leggi anche Consultazione e-fatture: nuova proroga al 30 giugno 2021 per aderire al servizio

Con questo servizio l'Agenzia delle Entrate memorizza e rende disponibili in consultazione agli operatori IVA, o agli intermediari dagli stessi delegati, le fatture elettroniche emesse e ricevute ai consumatori finali, le fatture elettroniche ricevute.

Per aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle proprie fatture elettroniche:

- gli operatori IVA devono effettuare l'adesione dal portale **Fatture e corrispettivi**, a partire dal giorno successivo all'adesione saranno consultabili tutte le e-fatture emesse e ricevute dal 1° gennaio 2019;
- i consumatori finali persone fisiche possono sottoscrivere l'adesione al servizio nell'area riservata di Fisconline.

Digital tax

La legge di Bilancio 2020 (art. 1, commi da 35 a 50) ha introdotto questa nuova imposta sui ricavi derivanti da determinati **servizi digitali** realizzati da soggetti esercenti attività d'impresa.

L'imposta sui servizi digitali è un'imposta volta ad assoggettare a tassazione i ricavi generati dalla fornitura di determinati servizi digitali caratterizzati dall'utilizzo da parte del soggetto passivo di un'interfaccia digitale e dal contributo alla creazione di valore da parte degli utenti.

In tal caso il ruolo degli **utenti** di tali servizi è più complesso rispetto a quello tradizionalmente svolto dai clienti.

Con riferimento alla determinazione della **base**

imponibile, l'imposta si ottiene applicando l'**aliquota del 3%** ai ricavi imponibili. A tal fine rilevano i corrispettivi percepiti nel corso dell'anno solare da ciascun soggetto passivo dell'imposta.

Il decreto Sostegni (D.L. n. 41/2021) ha modificato i termini relativi al versamento annuale dell'imposta e alla **presentazione della dichiarazione**.

A seguito delle modifiche, i termini per il versamento dell'imposta e per la presentazione della relativa dichiarazione, originariamente fissati al 16 febbraio e al 31 marzo dell'anno solare successivo a quello in cui si verifica il presupposto per l'applicazione dell'imposta, sono stati fissati al **16 maggio per il versamento** dell'imposta e al **30 giugno** per la presentazione della relativa **dichiarazione**.

Leggi anche Per la digital tax prima dichiarazione entro il 30 giugno

I soggetti passivi non residenti possono presentare la **dichiarazione** con diverse modalità:

- tramite una stabile organizzazione nel territorio dello Stato;
- direttamente, se in possesso di un codice fiscale rilasciato dall'Amministrazione Finanziaria italiana;
- direttamente, previa richiesta del codice fiscale, qualora ne siano privi;
- tramite un rappresentante fiscale appositamente nominato;
- tramite la società designata nei casi consentiti.

Dichiarazione ILCCI

Entro il 30 giugno 2021 deve essere presentata la dichiarazione dell'**imposta locale sul consumo** di Campione d'Italia - **ILCCI**. Con D.M. 21 giugno 2021, Il Ministero dell'Economia e delle finanze ha approvato il relativo modello.

Leggi anche Imposta locale sul consumo di Campione d'Italia: pronto il modello di dichiarazione

La dichiarazione in **formato cartaceo** è presentata direttamente all'Ufficio tributi del comune di Campione d'Italia; la dichiarazione può essere presentata anche a mezzo posta, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno indirizzata all'Ufficio tributi del comune di Campione d'Italia e può essere trasmessa mediante posta elettronica certificata al comune di Campione d'Italia. I contribuenti non residenti in Italia e non identificati mediante codice fiscale presentano la dichiarazione in formato cartaceo.

La presentazione della dichiarazione in **modalità telematica** è effettuata dal contribuente oppure da un soggetto incaricato della trasmissione telematica, attraverso apposita applicazione gestita dal Ministero dell'Economia e delle finanze, presente nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate. Le

istruzioni per la compilazione e la trasmissione della dichiarazione sono presenti sul sito del Dipartimento delle finanze.

L'imposta è stata istituita dalla **legge di Bilancio 2020** (art. 1, comma 559, legge n. 160/2019) e si applica alle forniture di beni e alle prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi d'imposta nel Comune nei confronti di consumatori finali nonché alle importazioni di beni effettuate da consumatori finali, compresa l'introduzione di beni provenienti dal territorio dell'Unione europea.

È soggetto passivo d'imposta chiunque, a prescindere dalla forma giuridica, effettua nell'esercizio d'impresa, arte o professione, anche svolta in via non esclusiva, forniture di beni e prestazioni di servizi, diversi da quelli esclusi dall'imposta, nei confronti di consumatori finali nonché il consumatore finale che importa beni provenienti da Paesi terzi o introduce nel Comune beni provenienti dal territorio dell'Unione europea

A cura della Redazione

Lavoro e Previdenza

L'INPS scioglie i dubbi

Decontribuzione Sud e quattordicesima mensilità: calcolo su tutta la quota erogata

di Giuseppe Buscema - Consulente del lavoro in Catanzaro

A pochi giorni dall'erogazione, arrivano i chiarimenti dell'INPS sulla Decontribuzione Sud. Come per la tredicesima, i datori di lavoro erano alle prese con i dubbi se l'esonero andasse calcolato sull'intera mensilità aggiuntiva o solo sui ratei maturati nella vigenza della decontribuzione. A definire la questione, il messaggio INPS n. 2434 del 28 giugno 2021 che chiarisce le modalità di calcolo dell'agevolazione sposando la tesi che l'esonero parziale spetta su tutta la quota erogata. Il problema ha tenuto sulle spine gli operatori per la "discutibile" interpretazione fornita dall'INPS con i messaggi nn. 72 e 170 del 2021 in relazione alla tredicesima.

Si avvicinano i termini previsti da diversi contratti collettivi nazionali di lavoro per l'erogazione della quattordicesima mensilità e tornano i dubbi su **come calcolare i contributi** per i datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione dell'**esonero** contributivo **parziale** previsto dall'art. 27, comma 1, del decreto Agosto (D.L. 14 agosto 2020, n. 104), cd **Decontribuzione Sud**. Infatti, l'art. 1, commi da 161 a 168, della legge di Bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178) ha previsto l'estensione dell'esonero introdotto dalla citata norma del decreto Agosto (D.L. n. 104/2020) fino al 2029.

Pertanto, tale estensione opera con una rimodulazione della misura dell'esonero parziale ed è stata per ora autorizzata dalla Commissione europea la concessione fino al 31 dicembre 2021.

Leggi anche Decontribuzione Sud: come beneficiarne nel 2021

Decontribuzione Sud e mensilità aggiuntive

Con riferimento alla mensilità aggiuntiva (cd. **quattordicesima mensilità**) il problema che si riproponeva riguardava l'applicabilità dell'esonero contributivo parziale e in particolare le **modalità di calcolo** del beneficio, ovvero se l'agevolazione andasse calcolata sull'intera mensilità aggiuntiva o solo sui **ratei maturati** nel periodo di vigenza della decontribuzione Sud (ottobre 2020/giugno 2021) ovvero su tutta la mensilità aggiuntiva dovuta, a prescindere dal periodo di maturazione dei ratei.

I dubbi prendevano le mosse dalla "**discutibile**" **interpretazione** fornita dall'INPS ai fini del calcolo dell'esonero sulla tredicesima mensilità in occasione della definizione dei contributi del mese di dicembre 2020, con i messaggi n. 72 e 170, rispettivamente dell'11 e 15 gennaio 2021.

In occasione della **tredicesima mensilità**, l'Istituto aveva diffuso il messaggio n. 72 dell'11 gennaio 2021, ritenendo che: "in adesione agli orientamenti espressi dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali", in

considerazione dell'espresso riferimento a uno specifico e delimitato periodo temporale di fruizione dell'esonero (ottobre 2020 - dicembre 2020), l'agevolazione poteva trovare applicazione anche sulla contribuzione relativa alla tredicesima mensilità erogata a dicembre 2020, ma esclusivamente con riferimento ai tre ratei maturati nel periodo ottobre 2020 - dicembre 2020 (analoghe conclusioni col messaggio n. 170/2021 relativo ai contributi dovuti per i lavoratori iscritti alla Pubblica amministrazione).

Dubbi operativi...

Un'**interpretazione** che, tuttavia, **non** è sembrata **convincente**, posto che, in materia di calcolo della base imponibile ai fini contributivi, l'art. 12 della Legge n. 153 del 1969, sostituito dall'art. 6, del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, si occupa di regolarla espressamente prevedendo che le gratificazioni annuali e periodiche sono in ogni caso assoggettati a contribuzione nel mese di corresponsione.

Il legislatore in buona sostanza fa coincidere l'obbligo contributivo con quello in cui, contrattualmente, il datore di lavoro è obbligato a corrispondere la mensilità aggiuntiva al lavoratore. Pertanto, l'obbligazione contributiva relativa alla tredicesima mensilità il cui obbligo contrattuale del datore di lavoro era sorto nel mese di dicembre, determinava consequenzialmente il diritto all'esonero contributivo previsto dall'art. 27 del decreto Agosto.

Il comma 1 del citato art. 27, ricordiamo, prevede che ai datori di lavoro interessati è concesso un **esonero** dal versamento dei contributi pari al **30%** dei complessivi **contributi previdenziali** dovuti dai medesimi, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e che l'agevolazione è concessa dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020.

Dunque, l'agevolazione riguarda i contributi previdenziali dovuti in tale arco temporale e quelli sulla tredicesima mensilità erano interamente dovuti nel mese

di dicembre 2020.

Tale ultima interpretazione è stata fornita immediatamente dalla Fondazione studi del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro (cfr. approfondimento del 12 gennaio 2021).

... e soluzione dell'INPS

Alcuni datori di lavoro, supportati dall'ANCL, il sindacato unitario dei consulenti del lavoro, hanno deciso di richiedere al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio la sospensione dei messaggi n. 72 dell'11 gennaio 2021 e n. 170 del 15 gennaio 2021, che, con Decreto n. 876/2021 Reg.Prov.Cau., del 13 febbraio 2021, accogliendo nella fase cautelare la richiesta dei ricorrenti, ha **sospeso l'effetto** dei due **messaggi dell'Istituto**.

A seguito di tale decisione, l'INPS è intervenuto con il messaggio n. 728 del 19 febbraio 2021 per comunicare la sospensione degli effetti del messaggio n. 72 dell'11 gennaio 2021, con riferimento al par. 4, rubricato "Riconoscimento della Decontribuzione Sud anche per la tredicesima mensilità", nella parte in cui stabilisce che "la Decontribuzione Sud **può trovare applicazione sulla tredicesima mensilità** limitatamente ai tre ratei maturati nel periodo ottobre 2020 - dicembre 2020. I datori di lavoro interessati, che avessero già calcolato ed esposto l'esonero in argomento sull'intera tredicesima mensilità, procederanno alla rideterminazione dell'importo spettante alla luce delle precisazioni sopra esposte", e del messaggio n. 170 del 15 gennaio 2021 avente ad oggetto "Esonero di cui all'articolo 27 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126

(c.d. Decontribuzione Sud) e del messaggio n. 170 del 15 gennaio 2021".

L'Istituto, peraltro, si era riservato di comunicare con apposito messaggio le decisioni che sarebbero state assunte dal TAR in seguito alla trattazione collegiale in camera di consiglio del 2 marzo 2021.

A questo proposito, in data 4 marzo 2021, il TAR ha confermato anche in sede collegiale la sospensione cautelare dei due messaggi indicati.

Esonero contributivo sulla quattordicesima mensilità

Il messaggio INPS n. 2434 del 28 giugno 2021 chiarisce che il calcolo dell'esonero da calcolare sulla quattordicesima mensilità deve essere calcolato indipendentemente dalla competenza temporale della maturazione dei ratei. Secondo l'Istituto, infatti, l'esonero spetta sull'intera quota maturata in considerazione dell'ambito temporale di fruizione della misura in trattazione, individuabile nell'intero anno civile (ossia dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021).

Pertanto, aggiunge il documento di prassi, con specifico riferimento alla quattordicesima mensilità, si rappresenta che la Decontribuzione Sud può trovare applicazione, nella percentuale prevista del 30%, anche per gli **eventuali ratei maturati durante l'anno 2020**, purché l'erogazione della mensilità aggiuntiva avvenga nell'anno in corso.

Un chiarimento importante, visto che la quattordicesima mensilità riguarda una **vasta platea di lavoratori**, su tutti quelli del commercio e dei pubblici esercizi e di conseguenza numerosissimi datori di lavoro.

Lavoro e Previdenza

Ampliata la platea dei beneficiari

Indennità Covid del Sostegni-bis a dipendenti e autonomi: come presentare la domanda

di Debhorah Di Rosa - Consulente del lavoro in Ragusa

Entro il 30 settembre 2021 i lavoratori interessati potranno richiedere l'erogazione diretta, da parte dell'INPS, della nuova indennità onnicomprensiva Covid-19 prevista dal decreto Sostegni bis, dietro presentazione della relativa istanza telematica. Lo ha reso noto l'INPS, pubblicando la circolare n. 90 del 2021. L'indennità è riconosciuta ai lavoratori autonomi occasionali e dello spettacolo, ai lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, agli stagionali appartenenti (anche) a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, ai lavoratori intermittenti e agli incaricati alle vendite a domicilio. Quali sono i criteri di compatibilità e cumulabilità?

Deve essere presentata entro il **30 settembre 2021** la **domanda telematica** per accedere all'indennità? omnicaomprensiva Covid-19 introdotta dal **decreto Sostegni-bis** (art. 42 comma 1, D.L. n. 73/2021).

Con la circolare n. 90 del 29 giugno 2021, l'INPS ha reso noto che è disponibile l'apposita **procedura** telematica per la predisposizione delle istanze, che deve essere utilizzata dagli aventi diritto che non hanno presentato la domanda di erogazione per le indennità del decreto Sostegni.

Per un riepilogo delle indennità spettanti leggi anche Indennità Covid ai lavoratori: platea dei beneficiari estesa per i bonus da 1.600 a 800 euro

Beneficiari dell'indennità una tantum

L'indennità una tantum riguarda le seguenti categorie di lavoratori:

- lavoratori **stagionali** e i **lavoratori in somministrazione** dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori dipendenti stagionali e in somministrazione impiegati in settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori **autonomi occasionali**;
- lavoratori dello **spettacolo**;
- lavoratori **intermittenti**;
- lavoratori **incaricati alle vendite a domicilio**;
- lavoratori **a tempo determinato** dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

L'indennità onnicomprensiva, erogata dall'INPS, **non concorre alla formazione del reddito** e non comporta il riconoscimento dell'accrescimento di contribuzione figurativa, né il diritto all'assegno per il nucleo familiare.

Stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali

L'indennità onnicomprensiva, di importo **pari a 1.600 euro**, spetta a coloro che hanno cessato involontariamente un rapporto di lavoro nel periodo compreso tra

il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021 con un datore di lavoro rientrante nei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali. Al riguardo l'Istituto fornisce una elencazione dettagliata dei **codici Ateco di riferimento** e dei CSC ad essi collegati.

Il diritto è condizionato all'aver svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nell'arco temporale dal 1° gennaio 2019 al 26 maggio 2021 e al non essere titolari di trattamento pensionistico diretto né di indennità di disoccupazione NASpI, né titolari, alla data del 27 maggio 2021, di rapporto di lavoro dipendente.

N.B. L'INPS precisa che possono richiedere l'indennità i lavoratori che, successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro con qualifica di stagionale o in somministrazione, hanno instaurato e comunque cessato alla data del 27 maggio 2021 un altro rapporto di lavoro subordinato.

Con espresso riferimento ai lavoratori in somministrazione, l'istruttoria delle istanze sarà effettuata tramite le **comunicazioni telematiche UniSomm**. In caso di esito negativo, la domanda sarà posta in uno stato di "preavviso di reiezione", che sarà comunicato tempestivamente al lavoratore. Quest'ultimo dovrà dimostrare il servizio prestato tramite l'esibizione del relativo **contratto di lavoro o lettera di assegnazione** all'azienda utilizzatrice o in alternativa l'eventuale certificazione da parte del datore di lavoro, agenzia di somministrazione, dello svolgimento di tale attività con la specifica del periodo e della ragione sociale dell'azienda utilizzatrice, nonché della matricola aziendale.

Stagionali e somministrati in settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali Spetta un'indennità onnicomprensiva di importo complessivo **pari a 1.600 euro** a favore dei lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, che

hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021.

I beneficiari, alla data di presentazione della domanda, non devono essere titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato né di trattamento pensionistico diretto.

Lavoratori intermittenti

Possono presentare domanda per la fruizione di un'indennità onnicomprensiva di importo complessivo di **1.600 euro** a favore dei lavoratori intermittenti, coloro che abbiano svolto la prestazione lavorativa, nell'ambito di uno o più contratti di tipo intermittente, per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 26 maggio 2021.

Destinatari sono sia i lavoratori che sono stati titolari di rapporto di lavoro di tipo intermittente con obbligo di risposta alla chiamata e **indennità di disponibilità**, sia i lavoratori che sono stati titolari di rapporto di lavoro di tipo intermittente senza obbligo di risposta alla chiamata e senza indennità di disponibilità.

Alla data di presentazione della domanda, i richiedenti non devono essere titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato né di trattamento pensionistico diretto.

Lavoratori autonomi occasionali

I lavoratori autonomi occasionali, che non hanno già beneficiato dell'indennità prevista dal decreto Sostegni, possono presentare domanda per la fruizione di un'indennità onnicomprensiva di importo complessivo **pari a 1.600** a condizione che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 26 maggio 2021, siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto di tale tipologia in essere alla data del 27 maggio 2021.

I beneficiari devono essere già **iscritti alla Gestione separata** con accredito di almeno un contributo mensile nel medesimo periodo dal 1° gennaio 2019 al 26 maggio 2021.

Incaricati alle vendite a domicilio

Possono accedere all'indennità onnicomprensiva di **1.600 euro** i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio, non già beneficiari di indennità ex decreto Sostegni, che possono fare valere per l'anno 2019 un **reddito annuo superiore a 5.000 euro** e che siano titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione separata alla data del 26 maggio 2021, di entrata in vigore del decreto-legge n. 157 del 2020, se non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali

I lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che non hanno già fruito dell'indennità onnicomprensiva possono presentare domanda, se non già beneficiari ai sensi del decreto Sostegni, per la fruizione della stessa purchè:

- nell'arco temporale compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021 siano di uno o più rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, la cui **durata complessiva del rapporto di lavoro** o dei rapporti di lavoro, come sopra individuati, deve essere stata pari ad almeno trenta giornate;

- possano fare valere nel corso dell'anno 2018 la titolarità di uno o più rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato o stagionale nei predetti settori del turismo e degli stabilimenti termali la cui durata complessiva del rapporto di lavoro o dei rapporti di lavoro, come sopra individuati, deve essere stata pari ad almeno trenta giornate.

Deve inoltre trattarsi di soggetti non titolari di trattamento pensionistico diretto alla data del 26 maggio 2021, né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 27 maggio 2021.

Lavoratori dello spettacolo

L'indennità è rivolta ai lavoratori iscritti al predetto Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che possono fare valere almeno **30 contributi giornalieri** versati al predetto Fondo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 26 maggio 2021, da cui deriva un reddito non superiore a 75.000 euro, che non siano titolari alla predetta data del 26 maggio 2021 di trattamento pensionistico diretto né titolari, alla data del 1° dicembre 2020, di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

L'indennità onnicomprensiva di importo complessivo **pari a 1.600 euro** è altresì riconosciuta ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che possono fare valere almeno 7 contributi giornalieri versati al predetto Fondo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 26 maggio 2021.

Deve trattarsi di lavoratori dello spettacolo con un reddito, per il 2019, non superiore ai 35.000 euro, non titolari di trattamento pensionistico diretto alla data del 30 novembre 2020 né titolari, alla data del 1° dicembre 2020, di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

Presentazione della domanda

I lavoratori già beneficiari dell'indennità onnicomprensiva del decreto Sostegni (articolo 10 D.L. n. 41

del 2021) non devono presentare una nuova domanda per l'accesso alle indennità una tantum prevista dal decreto Sostegni bis.

I lavoratori che non hanno invece beneficiato dell'indennità onnicomprensiva possono presentare domanda entro la data del 30 settembre 2021.

I lavoratori potenziali destinatari delle indennità, al fine di ricevere la prestazione di interesse, devono presentare domanda all'INPS esclusivamente **in via telematica**, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli **Enti di Patronato** nel sito internet dell'INPS. L'accesso può essere effettuato tramite:

- PIN INPS (per chi ne è già in possesso);
- SPID di livello 2 o superiore;
- Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
- Carta nazionale dei servizi (CNS).

In alternativa al portale web, le indennità di cui alla presente circolare possono essere richieste tramite il servizio di **Contact Center integrato**, telefonando al numero verde 803 164.

Operai agricoli a tempo determinato e pescato-

ri autonomi

Il decreto-legge n. 73 del 2021, all'articolo 69:

· commi da 1 a 5, riconosce inoltre un'indennità una tantum, **pari a 800 euro**, agli operai agricoli a tempo determinato che nel 2020 abbiano svolto almeno cinquanta giornate effettive di attività di lavoro agricolo. L'INPS chiarisce che nell'ambito di applicazione della disposizione richiamata rientrano anche le figure equiparate di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334 (piccoli coloni e compartecipanti familiari).

· comma 6, una indennità una tantum di importo pari a **950 euro** a favore dei pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250. I soci di cooperative richiamati come beneficiari dell'indennità, rileva l'Istituto, sono esclusivamente i soci che operano quali lavoratori autonomi e non anche quelli con rapporto di lavoro subordinato.

Di seguito si fornisce la **tabella delle compatibilità/cumulabilità** delle indennità una tantum del decreto Sostegni bis con altre indennità.

	Cumulabilità	Compatibilità
Altre indennità previste dal decreto Sostegni bis	NO	-
Indennità erogata da Società Sport e Salute	-	NO
Naspi	SI (no turismo e termali)	SI (no turismo e termali)
Pensioni	-	NO
Ape sociale	-	NO
Reddito di cittadinanza	Solo integrazione	-
Reddito di emergenza	-	NO
Gettoni di presenza cariche elettive	-	SI
Emolumenti cariche elettive diversi dal gettone di presenza	-	NO
Assegno ordinario invalidità	SI	-
Discoll	Si	SI
Disoccupazione agricola	SI	SI
Borse lavoro, stage, tirocini	SI	SI
Compensi occasionali	SI (max 5.000 euro)	Si (max 5.000 euro)
Compensi ASD	SI (max 5.000 euro)	Si (max 5.000 euro)

Lavoro e Previdenza

Istruzioni INPS

Indennità una tantum-Sostegni bis: le nuove domande entro il 30 settembre 2021

Nella circolare n. 90 del 2021 l'INPS ha fornito le istruzioni amministrative in materia di indennità una tantum prevista dal decreto-legge Sostegni bis a favore delle categorie di lavoratori già beneficiari dell'indennità del decreto Sostegni, nonché di indennità onnicomprensiva a favore di alcune categorie di lavoratori le cui attività lavorative sono state colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. Inoltre, l'istituto fornisce istruzioni amministrative relativamente alle indennità introdotte dal decreto Sostegni bis a favore dei lavoratori a tempo determinato del settore agricolo e dei lavoratori autonomi della pesca.

L'INPS ha pubblicato la circolare n. 90 del 29 giugno 2021 in cui delinea la disciplina dell'**indennità una tantum** prevista dal **decreto-legge Sostegni bis** a favore delle categorie di lavoratori già beneficiari dell'indennità del decreto Sostegni, nonché di **indennità onnicomprensiva** a favore di alcune categorie di lavoratori le cui attività lavorative sono state colpite dall'emergenza epidemiologica da **COVID-19**.

I lavoratori destinatari della tutela del decreto Sostegni bis sono: i lavoratori stagionali e i **lavoratori in somministrazione** dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; i **lavoratori dipendenti stagionali** appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali; i lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali; i lavoratori intermittenti; i **lavoratori autonomi occasionali**; i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio; i lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; i **lavoratori dello spettacolo**.

Presentazione della domanda

I lavoratori già beneficiari delle indennità del decreto Sostegni non devono presentare una nuova domanda per l'accesso all'indennità una tantum del decreto Sostegni bis, ma la stessa verrà erogata dall'INPS.

I lavoratori che non hanno invece beneficiato delle indennità del 2021 possono presentare telematicamente domanda per il riconoscimento delle indennità onnicomprensive entro la data del 30 settembre 2021.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

INPS, circolare 29/06/2021, n. 90

Lavoro e Previdenza

Per le aziende industriali

CCNL per i dipendenti del settore calzaturiero: firmato l'accordo di rinnovo

Le parti sociali hanno siglato il rinnovo del CCNL per le aziende industriali delle calzature. L'accordo prevede nuovi minimi tabellari, l'accordo sul periodo di prova, le mansioni e la banca ore. Oggetto di intesa anche gli istituti della malattia, il congedo matrimoniale, l'apprendistato e il lavoro a termine. L'accordo decorre dal 1° gennaio 2020 e scadrà il 31 dicembre 2023. Ove non diversamente indicato, i singoli istituti modificati decorrono dal 1° luglio 2021.

Con l'ipotesi di accordo 21 giugno 2021, Assocalzaturifici con Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil hanno **rinnovato il CCNL** per i dipendenti dalle industrie delle calzature.

Minimi tabellari

I nuovi importi dei minimi contrattuali a seguito degli aumenti stabiliti dal rinnovo a decorrere da **dicembre 2021, settembre 2022 e luglio 2023**, sono i seguenti.

Livello	Importi mensili		
	Dal 1.12.2021	Dal 1.9.2022	Dal 1.7.2023
8	2.218,85	2.249,60	2.274,20
7	2.072,50	2.102,50	2.126,50
6	1.906,55	1.933,80	1.955,60
5	1.811,35	1.837,10	1.857,70
4	1.744,50	1.769,50	1.789,50
3S	1.704,15	1.728,40	1.747,80
3	1.667,25	1.691,00	1.710,00
2S	1.617,95	1.640,70	1.658,90
2	1.584,00	1.606,50	1.624,50
1	1.242,80	1.256,30	1.267,10

Periodo di prova

La durata massima del periodo di prova, in relazione al livello di inquadramento contrattuale, è stata così modificata:

Livelli	Durata/mesi
8, 7	6
6, 5	4
4, 3	3
2	2
1	1

Mansioni

Salvo il caso di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, l'assegnazione diviene definitiva dopo un periodo di **3 mesi** di svolgimento delle mansioni superiori (6 mesi per l'attribuzione della qualifica di quadro).

Banca ore

L'istituto è stato così modificato.

Nella banca ore individuale confluiscono:

- le giornate di permesso per ex festività (4 giornate ovvero, per i regimi d'orario 6x6, 5 giornate). Sono escluse da tale disposizione le aziende che abbiano concordato un diverso utilizzo collettivo delle giornate e ore di permesso per ex festività o che abbiano impiegato le stesse per l'attuazione di orari lavorativi finalizzati al maggiore utilizzo degli impianti;
- su richiesta scritta del lavoratore, valida fino a disdetta, le prime **42 ore annue** di lavoro straordinario (Escluse le ore di straordinario prestate per manutenzione e inventario). Le ore di straordinario così accantonate (fatte salve le relative maggiorazioni, da corrispondere con la retribuzione relativa al mese in cui le prestazioni vengono effettuate) potranno essere recuperate sotto forma di riposi compensativi entro l'anno successivo a quello della loro prestazione purché la persona interessata ne faccia richiesta con almeno 48 ore di preavviso, non risulti contemporaneamente assente per lo stesso motivo più del 3% del personale e non ostino obiettive e comprovate necessità aziendali connesse all'infungibilità delle mansioni svolte. I riposi non fruiti entro detto termine potranno essere monetizzati;
- le ore di recupero della flessibilità (se non fruiti in occasione del programmato recupero collettivo per comprovati impedimenti personali).

Malattia

Al termine del periodo di comportamento, per i lavoratori che abbiano subito ripetuti o prolungati ricoveri ospedalieri (anche in day-hospital) ovvero che siano stati sottoposti a terapie salvavita, è prevista la concessione di un ulteriore periodo di **8 mesi di aspettativa**, non retribuita e non utile ai fini dei vari istituti economici, compreso il t.f.r. Tale periodo è considerato neutro

ai fini della determinazione del periodo massimo di conservazione del posto. L'aspettativa deve essere richiesta in forma scritta almeno **7 giorni** prima della scadenza del comporta.

Congedo matrimoniale

Viene **soppressa la norma** che prevedeva per gli impiegati un congedo matrimoniale di 14 giorni lavorativi.

Pertanto, in occasione del matrimonio o dell'unione civile, il lavoratore, impiegato od operaio, non in prova ha diritto ad un congedo di 15 giorni consecutivi.

Apprendistato

La **durata massima** dell'apprendistato e la sua suddivisione in periodi ai fini retributivi è stata così modificata:

Livelli	Mesi			
	Durata totale	Primo periodo	Secondo periodo	Terzo periodo
8, 7 e 6	36	11	11	14
5, 4, 3, 3S, 2 e 2S	36	12	12	12

Lavoro a termine

L'istituto viene così modificato.

Ipotesi ammesse

L'assunzione a termine è disciplinata dalla legge e dalle seguenti disposizioni contrattuali.

Limiti percentuali

Il numero massimo di lavoratori che possono contemporaneamente essere assunti con contratto a termine (compresi gli assunti in somministrazione) è pari al **32%** (Calcolata sulla base del numero degli assunti a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti, e come media annua dei contratti a termine stessi).

Le medie annue si intendono riferire ai 12 mesi precedenti l'assunzione) dei lavoratori a tempo indeterminato (il decimale uguale o superiore allo 0,5 si arrotonda all'unità superiore). Tale **percentuale deve intendersi transitoria e sperimentale** ed ha validità esclusivamente per la durata del c.c.n.l.

Nelle aziende fino a 5 dipendenti è comunque consentita la stipulazione di almeno 2 contratti a termine (purché non venga superato il numero dei lavoratori in forza a tempo indeterminato). Le frazioni derivanti dall'applicazione delle percentuali di cui sopra - elevabili con accordo aziendale - vengono arrotondate all'unità superiore.

Sono, invece, escluse da ogni limitazione quantitativa le fattispecie di cui all'art. 23 e 31, c. 2, D.Lgs.

n. 81/2015. La fase di avvio di nuove attività è di 12 mesi ed è riferita all'inizio di una unità produttiva o di servizio, o all'entrata in funzione di una nuova linea di produzione, o di una unità produttiva aziendale o di servizio.

Successione di contratti

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 21, comma 2, D.Lgs. n. 81/2015, le fattispecie per le quali **non trovano applicazione gli intervalli temporali** nell'ipotesi di successione di contratti a termine con lo stesso lavoratore, sono le seguenti:

- avvio di nuova attività o entrata in funzione di una nuova linea di produzione o di una unità produttiva aziendale o di servizio, nel limite di 12 mesi;
- lancio di un prodotto (es. campionario, collezione, modello) o di un servizio;
- sostituzione di lavoratori assenti, quando la successiva assunzione avvenga per motivi sostitutivi;
- assunzione di lavoratori in cassa integrazione presso altra azienda;
- assunzione di lavoratori disoccupati con oltre 50 anni di età;
- in ogni altro caso previsto da accordi collettivi, così come definiti dall'art. 51, D.Lgs. n. 81/2015;
- nelle ipotesi di cui non si applica il limite dei **24 mesi** di durata;

Nell'ipotesi di successione di contratti a termine, la deroga assistita relativa al successivo contratto a termine dopo i primi **24 mesi**, potrà avere un'ulteriore durata non superiore a 12 mesi.

Sempre nell'ipotesi di successione di contratti a termine, le attività alle quali **non si applica il limite di 24 mesi** di durata massima (compresi proroghe e rinnovi), oltre il quale il contratto si considera a tempo indeterminato, sono le seguenti:

- allestimento di stands fieristici, show-room;
- attività connesse a corners ed esposizioni;
- attività che comportano l'impiego tempestivo di professionalità già acquisite (anche in virtù di precedenti rapporti con la medesima azienda) difficilmente reperibili in tempi stretti sul mercato;
- attività di vendita presso negozi stagionali o temporary store;
- attività svolte in quei periodi dell'anno in cui le aziende si dedicano, oltre alla normale produzione, anche alla **preparazione dei campionari**. Tali periodi saranno circoscritti a **4 mesi** annui.

Decorrenza

L'accordo decorre dal 1° gennaio 2020 e scadrà il **31 dicembre 2023**. Ove non diversamente indicato, i singoli istituti modificati decorrono dal **1° luglio 2021**.

Riferimenti normativi

Ipotesi di accordo 21 giugno 2021

Lavoro e Previdenza

Comunicato stampa

Sblocco licenziamenti: firmato l'accordo tra Governo, imprese e sindacati

Al fine di migliorare e rafforzare i contenuti del decreto Sostegni bis è stato firmato un avviso comune a seguito dell'incontro a Palazzo Chigi del segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, con il Premier Draghi, il Ministro dell'Economia Franco e quello del Lavoro, Orlando. I punti all'ordine del giorno: proroga della cassa integrazione COVID e del blocco licenziamenti, contratti di solidarietà, intese di riduzione e rimodulazione dell'orario di lavoro.

Governo, sindacati e imprese hanno firmato l'**avviso comune** che impegna le aziende a utilizzare gli **ammortizzatori sociali** prima di procedere ai licenziamenti.

Il documento è stato firmato il 29 giugno scorso dal premier **Mario Draghi**, dal ministro del Lavoro, **Andrea Orlando**, dai leader di **Cgil, Cisl e Uil** e da **Confcooperative, Cna, Confapi e Confindustria**.

All'avviso comune è stata associata anche l'istituzione di un **tavolo di monitoraggio** a Palazzo Chigi per governare e seguire eventuali emergenze sociali in vista del superamento del blocco dei licenziamenti in scadenza il 30 giugno. La proroga dovrebbe riguardare solo i **settori del tessile, le scarpe e moda**.

Le parti sociali, alla luce della soluzione proposta dal Governo sul superamento del **blocco dei licenziamenti**, si impegnano a raccomandare l'utilizzo degli ammortizzatori sociali il decreto legge in approvazione prevede in alternativa alla risoluzione dei rapporti di lavoro. Si impegnano inoltre ad una pronta e rapida conclusione della riforma degli ammortizzatori sociali, all'avvio delle politiche attive e dei processi di formazione permanente e continua.

A cura della Redazione

Finanziamenti

Bandi del I pilastro "Excellent Science"

Horizon Europe: finanziati gli investimenti in progetti di ricerca scientifica e innovazione

di Sabrina Saccomandi - Esperta in finanziamenti europei

Per rispondere con efficacia alle sfide globali, post-Covid, su cambiamenti climatici, digitalizzazione e sostegno alle PMI innovative, nonché transizione digitale, la Commissione UE ha pubblicato i primi programmi di lavoro di Horizon Europe contenenti i nuovi bandi per progetti di ricerca e innovazione. In particolare, nuove opportunità di finanziamento sono previste, nell'ambito del I pilastro "Excellent Science", per le imprese che investono in ricerca di base, le Università, i centri di ricerca e le Pubbliche amministrazioni. Le proposte progettuali devono essere presentate online, tramite il Funding & Tender Portal della Commissione UE. Il budget complessivo è di circa 4.200 milioni di euro.

La Commissione UE ha pubblicato i primi programmi di lavoro di **Horizon Europe** contenenti i **nuovi bandi** per progetti di ricerca e innovazione, con un budget di 14.7 miliardi di euro in risposta alle sfide globali su cambiamenti climatici, **digitalizzazione** e **sostegno alle PMI innovative, transizione digitale** e ripresa post-Covid.

In particolare, attraverso i programmi di lavoro (Work programme), la Commissione ha identificato le tematiche prioritarie per l'Unione europea sulla base delle quali **finanziare progetti di ricerca** o di **innovazione scientifica** e tecnologica nei prossimi due anni.

Di seguito i programmi di lavoro pubblicati sul Funding & tender portal e le relative **nuove opportunità di finanziamento** nell'ambito del **I pilastro "Excellent Science"**, che sostiene i progetti di ricerca di frontiera, sviluppati e condotti dai ricercatori, finanzia borse di ricerca e scambi per ricercatori e investe in infrastrutture di ricerca:

- European Research Council;
- Marie Skłodowska-Curie Actions;
- Research Infrastructures.

Leggi anche Horizon Europe: quali sono le nuove opportunità di finanziamento per le imprese

Programma di lavoro European Research Council 2021

Chi può partecipare

Possono partecipare le **Università**, i centri di ricerca, l'**industria** e le **PMI**.

Cosa finanzia

I bandi European Research Council 2021 (ERC) si dividono in **5 principali schemi** di finanziamento:

- 1) **Starting Grant** (StG). Si rivolge a ricercatori di qualsiasi nazionalità, leader emergenti della ricerca, con 2-7 anni di esperienza maturata dopo il conseguimento del dottorato (o di un altro titolo equipollente).
 - Destinatari: il ricercatore di talento all'inizio della carriera, in grado di dimostrare il potenziale per essere

un futuro leader nella ricerca.

- Budget massimo di un progetto: 1,5 milioni
- Durata massima: 5 anni.

2) **Consolidator Grant** (CoG). È destinato a **ricercatori di qualsiasi nazionalità** con 7-12 anni di esperienza maturata dopo il conseguimento del dottorato di ricerca (o di un altro titolo equipollente) e con un curriculum scientifico di grande valore.

- Budget massimo di un progetto: 2 milioni
- Durata massima: 5 anni.

3) **Advanced Grant** (AdG). Permette a **leader della ricerca**, già affermati, di qualsiasi età e nazionalità di portare avanti progetti innovativi e ad alto rischio in grado di aprire nuove direzioni nei rispettivi campi di ricerca e in altri settori. I ricercatori devono attivi nella ricerca negli ultimi dieci anni e leader nel proprio settore di ricerca.

- Budget massimo di un progetto: 2,5 milioni
- Durata massima: 5 anni.

4) **Synergy Grant** (SyG). Promuove progressi sostanziali nella frontiera della conoscenza e incoraggia nuove linee produttive di ricerca nonché nuovi metodi e tecniche. È destinato a **gruppi** costituiti da un minimo di due e da un massimo di quattro **Principal Investigator** (PI), ognuno dei quali potrà avere il proprio gruppo di ricerca.

- Budget massimo di un progetto: 10 milioni
- Durata massima: 6 anni.

Non sono previsti bandi nel Programma di lavoro 2021.

5) **Proof of Concept** (PoC). Mira a garantire il collegamento tra **ricerca di base** e **mercato**. Lo schema si rivolge a ricercatori che abbiano già ottenuto un finanziamento ERC. È rivolto ai ricercatori già assegnatari di una borsa ERC, che abbiano un progetto ancora in corso o terminato da non più di 12 mesi dalla data di pubblicazione del bando. I beneficiari accedono ad un contributo pari a 150mila euro per 18 mesi.

Non sono previsti bandi nel Programma di lavoro 2021.

Budget

Il budget totale stimato per il 2021 è pari a 1.897 milioni di euro.

Presentazione delle proposte

Le proposte progettuali devono essere **presentate online**, tramite il **Funding & Tender Portal** della Commissione Europea.

Bandi ERC

I bandi pubblicati per l'European Research Council (ERC) 2021 sono consultabili al seguente [link](#).

Programma di lavoro Marie Skłodowska-Curie Actions 2021 - 2022

Il programma di lavoro di [Marie Skłodowska-Curie Actions 2021 - 2022](#) è stato pubblicato il 16 giugno 2021.

Chi può partecipare

Possono partecipare: Università, centri di ricerca pubblici, centri di ricerca privati, International European Research Organisations (IERO), **industria, aziende, Pubbliche amministrazioni**, organizzazioni della società civile, ospedali, biblioteche, musei.

Cosa finanzia

In Horizon Europe le azioni Marie Skłodowska-Curie Actions finanziano la formazione dottorale e post-dottorato con i seguenti funding scheme:

- MSCA Doctoral Networks;
- MSCA Postdoctoral Fellowships;
- MSCA Staff Exchanges;
- MSCA COFUND;
- MSCA and Citizens.

Presentazione delle proposte

Le proposte progettuali devono essere **presentate online**, tramite il **Funding & Tender Portal** della Commissione Europea.

Bandi MSCA

I bandi pubblicati per MSCA 2021 sono consultabili al seguente [link](#).

Budget

E' previsto un budget così suddiviso: per il 2021 pari a 817.10 milioni di euro e per il 2022 pari a 874.73 milioni di euro.

Programma di lavoro Research Infrastructures 2021 - 2022

Il Programma Infrastrutture di ricerca [Research Infrastructures 2021 - 2022](#) di Horizon Europe si declina su **3 macro aree** di intervento:

1. rafforzamento e consolidamento della comunità europea delle infrastrutture di ricerca;
 2. apertura, **integrazione** e interconnessione delle **infrastrutture di ricerca europee**;
 3. rafforzamento della Politica europea in materia di infrastrutture di ricerca e cooperazione internazionale.
- La linea Infrastrutture di Ricerca in Horizon Europe è organizzata sulla base di **5 destination specifiche** alle quali corrispondono specifici Focus:
- Destination 1: A well-functioning European Research Infrastructure landscape
 - Destination 2: Enabling an operational, open and FAIR EOSC ecosystem
 - Destination 3: RI services to support health research, accelerate the green and digital transformation, and advance frontier knowledge
 - Destination 4: Next generation of scientific instruments, tools and methods and advanced digital solutions
 - Destination 5: Network connectivity - enabler for collaboration without boundaries.

I bandi sono aperti alla **ricerca collaborativa**.

Chi può partecipare

Possono partecipare: infrastrutture di ricerca, ERIC - European Research Infrastructures Consortium, Università, centri di ricerca pubblico-privati, **industrie, grandi imprese, PMI**, associazioni, Pubbliche amministrazioni.

Presentazione delle proposte

Le proposte progettuali devono essere **presentate online**, tramite il **Funding & Tender Portal** della Commissione Europea.

Bandi Research Infrastructures 2021 - 2022

I bandi per il programma di lavoro Research Infrastructures 2021 - 2022 sono consultabili al seguente [link](#).

Budget

E' previsto un budget di 289.24 milioni di euro per il 2021 e di 318.50 milioni di euro per il 2022.

Finanziamenti

Dalla Consap

Fondo prima casa: disponibile il modulo per la presentazione delle domande

Disponibile sul sito della Consap il modulo scaricabile che, dal 24 giugno i giovani under 36 con un Isee fino a 40mila euro annui, possono utilizzare per richiedere alla banca o agli intermediari finanziari il mutuo con la garanzia dello Stato dell'80 per cento della quota capitale. Il modulo va compilato e consegnato alla banca o all'intermediario finanziario a cui si richiede il mutuo fino al 30 giugno del 2022.

E' disponibile sul sito della Consap il modulo scaricabile che, dal 24 giugno i **giovani under 36** con un **Isee fino a 40mila euro annui**, possono utilizzare per richiedere alla banca o agli intermediari finanziari il mutuo con la **garanzia dello Stato dell'80 per cento** della quota capitale.

Il Fondo di garanzia per la prima casa (c.d. **Fondo prima casa**), è stato istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed è stato recentemente rifinanziato con il "Decreto Sostegni-bis" (DL. 25 maggio 2021, n.73, art. 64).

Ambito soggettivo

Il Fondo è rivolto a tutti i cittadini che, alla data di presentazione della domanda di mutuo per l'acquisto della prima casa, non siano proprietari di altri immobili a uso abitativo (anche all'estero) salvo il caso in cui il mutuatario abbia acquisito la proprietà per successione causa morte, anche in comunione con altro successore, e che siano ceduti in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli.

L'ammontare del finanziamento non deve essere **superiore a 250.000 euro**, sarà assistito da una garanzia pubblica del 50%, con controgaranzia dello Stato, ed è consentito indipendentemente da composizione familiare ed età.

Ambito oggettivo

L'immobile per il quale si chiede il finanziamento deve essere **adibito ad abitazione principale**, non deve rientrare nelle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli, palazzi) e **non deve avere le caratteristiche di lusso** indicate nel decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 2 agosto 1969, n.1072.

Decreto sostegni-bis

A seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19 il decreto sostegni-bis ha elevato **all'80% della quota capitale la garanzia concedibile dal fondo** per tutti coloro che rientrano nelle categorie prioritarie individuate dalla normativa, con ISEE non superiore ai 40 mila euro annui, e che ottengono un mutuo superiore all'80% rispetto al prezzo d'acquisto dell'immobile, comprensivo di oneri accessori.

Per coloro che, pur rispettando i requisiti di accesso al Fondo, hanno un ISEE superiore a 40 mila euro annui, la garanzia resta al 50% della quota capitale.

Presentazione della domanda

Le domande potranno essere presentate, fino al **30 giugno 2022**, non direttamente a Consap, bensì agli istituti di credito aderenti all'iniziativa, a partire dal trentesimo giorno dalla data di emanazione del D.L. n. 75 del 25 maggio 2021.

È sempre facoltà della banca in base a proprie ed esclusive valutazioni decidere sulla concessione del mutuo e sul ricorso alla garanzia del Fondo.

In caso di **inadempimento** del mutuatario il Fondo interviene liquidando alla banca l'importo previsto dalla garanzia per poi agire nei confronti del mutuatario stesso per il recupero della somma liquidata. Al mutuatario, pertanto, resta l'obbligo di restituire per intero le somme pagate dal Fondo alla banca, il quale provvede al recupero della somma pagata anche mediante il ricorso alla procedura di iscrizione a ruolo.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

[Consap, Domanda di accesso al Fondo di garanzia per la prima casa](#)

Impresa

Nel decreto Semplificazioni

Fonti rinnovabili: procedure autorizzative semplificate per gli impianti fotovoltaici

di Claudio Bovino - Avvocato in Milano

Possibilità di ricorrere alla procedura abilitativa semplificata - PAS per l'autorizzazione degli impianti fotovoltaici, fino a 10 MW, connessi in tensione e localizzati in aree a destinazione commerciale, produttiva o industriale. Partecipazione del Ministero della Cultura al procedimento unico per gli impianti localizzati in aree sottoposte a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali, nonché nelle aree contermini a quelle vincolate. Sono questi alcuni degli interventi previsti dal decreto Semplificazioni per accelerare le procedure autorizzative degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili. Le norme favoriscono gli impianti di piccole-medie dimensioni lasciando fuori, per ora, gli impianti più grandi, in attesa di un intervento più organico del settore.

Le novità introdotte dal **decreto Semplificazioni** (D.L. n. 77/2021) hanno l'intento eliminare alcuni intoppi burocratici per accelerare le procedure autorizzative degli **impianti di produzione di energia elettrica** alimentati da **fonti rinnovabili** (FER), ma solo per quelli di piccole-medie dimensioni.

L'intervento appare quasi una risposta tempestiva alla mancata risposta positiva al quinto dei sette bandi previsti dal **Decreto FER1** per la partecipazione ai registri o alle aste GSE per l'assegnazione degli incentivi: dei 2.461 MW di potenza incentivabile messi a disposizione ne sono stati solo 297,7, pari ad un esiguo 12% (per il quarto bando, almeno, la percentuale era stata del 25%).

Secondo gli osservatori, la principale causa dell'insuccesso sarebbe da individuare proprio nella **eccessiva lentezza** delle **pratiche burocratiche** necessarie per espletare i **procedimenti autorizzativi** degli impianti, aspetto sul quale cerca per l'appunto di incidere per il momento il decreto Semplificazioni, rimandando a un successivo momento una riforma più organica del settore.

Alla stregua di ciò, molti ritengono pertanto anche limitate le aspettative di rilancio del settore che tale intervento sarà in grado di sortire. Vediamo dunque quali sono queste novità previste in tema di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili dal D.L. n. 77/2021, contenute nella Parte II, Titolo I, Capo VI (articoli 30, 31 e 32).

Partecipazione del MinCultura all'autorizzazione unica

L'art. 30, comma 1 del D.L. n. 77/2021 interviene sulla disciplina dell'autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, disponendo che il Ministero della cultura partecipi al procedimento unico in relazione ai progetti aventi ad oggetto impianti localizzati in

aree sottoposte a tutela, anche in itinere, ai sensi del Codice dei beni culturali (D.Lgs n. 42/2004), nonché nelle aree contermini (cioè contigue, confinanti) ai beni sottoposti a tutela.

Il successivo comma 2, prevede che nei procedimenti di autorizzazione di impianti a FER, localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela paesaggistica, il Ministero della cultura si esprime nell'ambito della Conferenza di servizi con **“parere obbligatorio non vincolante”**.

Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere, l'amministrazione competente provvederà comunque sulla **domanda di autorizzazione**. In tutti i casi, il rappresentante del Ministero della cultura non potrà attivare i rimedi, previsti dalla normativa vigente in materia di procedimento amministrativo (art. 14-quinquies della l. n. 241/1990) avverso la determinazione di conclusione della Conferenza.

Questa norma mira a introdurre una **semplificazione delle tutele** e i rimedi che non potranno essere attivati dal MiC sono rimedi di natura amministrativa volti a provocare un intervento della Presidenza del Consiglio dei Ministri dapprima o dello stesso Consiglio dei Ministri, in caso di contrasto non risolto: in ogni caso si potrà far ricorso ai rimedi di natura giurisdizionale sul provvedimento che conclude l'intero iter.

Semplificazione per gli impianti di accumulo e fotovoltaici

L'art. 31 del decreto Semplificazioni contiene disposizioni varie, volte a incentivare lo **sviluppo di produzioni energetiche alternative** al carbone.

In particolare, l'art. 31, comma 1, aggiunge due commi all'art. 1 del D.L. n. 7/2002 (Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale): - la lettera a), **esclude** dalla necessità della **valutazione di impatto ambientale** (VIA) gli impianti di accumulo elettrochimico (batterie) di tipo “stand-alone”

(destinati al mero accumulo o al consumo locale, senza immissione nella rete);

- la lettera b), prevede che in caso di mancata definizione dell'intesa con la Regione o le Regioni interessate per il rilascio dell'autorizzazione unica, il comitato interistituzionale possa provvedere **entro i 90 giorni** successivi alla **conclusione dell'istruttoria**.

Aggiungendo un comma all'art. 6 del D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 (promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili), il successivo art. 31, comma 2 prevede che per la costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di potenza sino a 10 MW localizzati in area a destinazione industriale, produttiva o commerciale si applica la procedura abilitativa semplificata: come vedremo tra poco, l'art. 31, comma 6 si occupa invece degli impianti di potenza superiore a 10 MW.

Il comma 3 riguarda espressamente la **Sardegna** e prevede che entro 30 giorni, con un DPCM, su proposta del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, siano individuate le opere e le infrastrutture necessarie al "phase out" dell'**utilizzo del carbone** in Sardegna.

Un chiarimento normativo è l'oggetto del comma 4, il quale modifica l'art. 60, comma 1, del D.L. n. 76/2020, al fine di precisare che le infrastrutture di rete che si intendono autorizzate non sono quelle per cui è stata individuata la competenza della Commissione PNIEC, ma quelle che hanno superato il vaglio di tale Commissione.

Il comma 5 introduce una **deroga al divieto generale**, per gli **impianti solari fotovoltaici** con moduli collocati a terra in **aree agricole**, di accedere agli incentivi statali, in riferimento agli impianti agrovoltai che adottino soluzioni integrative con montaggio verticale dei moduli, "in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola, da realizzarsi contestualmente a sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l'impatto sulle colture".

Il comma 6 reca una modifica all'Allegato 2, alla Parte seconda, del TU Ambientale (D.Lgs. n. 152/2006), volta a esplicitare - ai fini della VIA - la competenza statale per gli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW.

Infine, il comma 7 innalza la **soglia di potenza** entro la quale agli impianti di fonte rinnovabile si applica la disciplina della **denuncia di inizio attività**.

Le schede di lettura del provvedimento sottolineano

come questi commi sembrano destinati ad accompagnare alcuni interventi specificamente elencati nel **PNRR**, in particolare i primi due della Componente 2 "**Transizione energetica e mobilità sostenibile**" (tra gli obiettivi generali vi sono infatti l'incremento della quota di energia prodotta da fonti di energia rinnovabile (FER) nel sistema, in linea con gli obiettivi europei e nazionali di decarbonizzazione nonché il potenziamento e la digitalizzazione delle infrastrutture di rete per accogliere l'aumento di produzione da FER e aumentarne la resilienza a fenomeni climatici estremi).

Semplificazione in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

L'art. 32 del decreto Semplificazioni modifica ed integra la disciplina dell'Autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, così da potervi introdurre talune semplificazioni per le **opere di modifica** di tali impianti, che comportano un **incremento della potenza** (repowering).

In particolare, si segnala che l'art. 32, comma 1, lettera a) stabilisce che gli interventi da realizzare sugli impianti fotovoltaici ed idroelettrici che non comportano **variazioni delle dimensioni**, dell'area e delle opere connesse, siano qualificabili come "modifiche non sostanziali" e sottoposte a comunicazione al Comune anche se consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata e a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell'intervento.

Allo stesso modo, vengono assoggettati alla comunicazione al Comune gli interventi sui progetti e sugli **impianti eolici**, nonché sulle relative opere connesse, che, a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, siano realizzati nello stesso sito dell'impianto eolico e che comportino una riduzione minima del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli già esistenti o autorizzati: in base a quanto emerge dalla relazione illustrativa, la norma mira proprio a promuovere la riduzione del numero di macchinari impiegati, in forza dell'importante sviluppo tecnologico registrato negli ultimi anni nel settore degli impianti eolici, oggi più efficienti e sostenibili di quelli realizzati solo pochi anni fa.

Specifiche prescrizioni riguardano poi le dimensioni dei nuovi aerogeneratori: viene introdotto un **criterio di proporzionalità** con quelli esistenti (o autorizzati) e comunque l'altezza dei nuovi impianti non potrà essere superiore al doppio dell'aerogeneratore già esistente.

Impresa

Da Confindustria

Modelli 231: sotto la lente d'ingrandimento compliance integrata, nuovi reati, whistleblowing

di Annalisa De Vivo - Dottore commercialista in Salerno e Componente del gruppo di lavoro CND-CEC Antiriciclaggio

Confindustria ha pubblicato l'aggiornamento, da tempo annunciato, del documento "Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231". Recepisce numerose novità: dai nuovi reati presupposto inseriti nel catalogo 231, al whistleblowing, fino ai sistemi di gestione integrata del rischio. E' proprio l'approccio alla compliance integrata che consente di razionalizzare le attività nelle aziende, facilitando la condivisione delle informazioni, con un costante coordinamento tra i principali soggetti aziendali interessati, la cui interazione virtuosa permette di individuare preventivamente i processi a rischio, i soggetti coinvolti e i flussi informativi necessari per la valutazione dei rischi di non conformità. Per evitare alle imprese sanzioni giudiziarie o amministrative, perdite finanziarie rilevanti e potenziali danni reputazionali.

In concomitanza con il ventennale del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, nei giorni scorsi **Confindustria** ha pubblicato l'aggiornamento, da tempo annunciato, del documento "Linee guida per la costruzione dei **modelli di organizzazione, gestione e controllo** ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. **231**".

Leggi anche Sistema 231: problemi irrisolti, con nuovi problemi. Ancora dopo 20 anni!

Rispetto all'ultima versione, datata 2014, le Linee Guida hanno dovuto recepire numerose novità: da un lato legate all'inserimento di **nuovi reati presupposto** nel "catalogo 231" e, dall'altro, alle modifiche del d.lgs. n. 231/2001 conseguenti all'introduzione del **whistleblowing** ad opera della l. n. 179/2017.

Nuovi reati presupposto

Con riferimento al primo aspetto, l'appendice - *Case study*, oltre all'ampliamento delle fattispecie relative a reati già individuati nella versione precedente, si è arricchita di due nuovi reati presupposto: i **reati tributari** (art. 25-*quinquiesdecies*) e i **reati di contrabbando** (art. 25-*sexiesdecies*), per i quali - al pari degli altri - le Linee Guida, dopo aver delimitato le relative fattispecie penali, riportano una indicazione delle principali **aree a rischio** reato, dirette e indirette, e dei controlli preventivi da predisporre all'interno dell'ente ai fini della mitigazione del rischio.

Whistleblowing

Quanto al whistleblowing, oltre a commentare i contenuti dei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell'art. 6, introdotti dalla citata l. n. 179/2017, le Linee Guida pongono l'attenzione sul **ruolo dell'Organismo di Vigilanza**, nell'ipotesi in cui questo non sia individuato quale destinatario esclusivo delle segnalazioni, muovendo dal presupposto che il sistema di gestione

del *whistleblowing* sia solo una parte del più ampio modello organizzativo di cui l'OdV deve monitorare il funzionamento. A tal fine, per evitare che il **meccanismo di whistleblowing** sfugga del tutto al suo monitoraggio, l'OdV deve opportunamente **essere coinvolto** (in via concorrente ovvero successiva), ad esempio laddove il destinatario iniziale della segnalazione, effettuata una prima valutazione sommaria della stessa, ne abbia verificato la **rilevanza sul piano 231**.

Le Linee Guida non escludono che la **segnalazione** possa essere **trasmessa** anche ad un **soggetto esterno**, competente in materia di diritto penale ed esperto nel settore, in modo tale da consentire all'impresa di ricevere una valutazione qualificata della segnalazione ricevuta e, di conseguenza, di agevolarne la gestione interna. Ad ogni modo, tenuto conto della imminente scadenza per il recepimento della direttiva europea 2019/1937 in materia di *whistleblowing* - il cui iter è già stato avviato con la l. 22 aprile 2021, n. 53 (legge di delegazione europea) - le Linee Guida ribadiscono la posizione di **Confindustria** che, nelle diverse occasioni di confronto con le istituzioni sul tema, ha richiesto che il recepimento della direttiva garantisca un **approccio bilanciato** tra la **protezione dei whistleblower** e la **necessità di salvaguardare le imprese** contro abusi e **rivelazioni di informazioni sensibili ai concorrenti**. Altra richiesta di rilievo, anch'essa evidenziata nelle Linee Guida, è quella relativa alla necessità di tenere separato il canale di recepimento della direttiva europea dal d.lgs 231/2001, onde **evitare** che venga introdotto in via surrettizia l'obbligo di **adozione** del modello organizzativo per **tutte le piccole-medie imprese**.

Leggi anche Antiriciclaggio, sull'autovalutazione del rischio dello studio professionale pesa il

whistleblowing

Gestione integrata dei rischi

Nelle Linee Guida aggiornate, particolare attenzione è poi dedicata ai sistemi di gestione integrata del rischio. Al riguardo, posto che il **“rischio di compliance”** (cioè di non conformità alle norme) espone le imprese a rilevanti **sanzioni giudiziarie o amministrative**, nonché a **perdite finanziarie rilevanti** e a potenziali danni reputazionali, si osserva che l’adeguamento ai numerosi obblighi previsti dalle norme di *compliance* può comportare la sovrapposizione di processi e controlli e la produzione di informazioni potenzialmente incoerenti. Di contro, l’approccio alla c.d. **“compliance integrata”** consente di razionalizzare le attività (in termini di risorse, sistemi, ecc.), migliorandone l’efficacia e l’efficienza e facilitando la condivisione delle informazioni.

Sotto questo aspetto, le Linee Guida evidenziano l’importanza di una visione integrata delle diverse esigenze di *compliance* dell’ente, anche attraverso l’esecuzione di *risk assessment* congiunti, in modo da adottare **procedure comuni** che garantiscano efficienza e snellezza senza generare sovrapposizioni di ruoli (o, al contrario, assenza di presidi) e duplicazioni di verifiche e di azioni correttive, laddove tali ruoli incidano sugli stessi processi.

È evidente che una siffatta gestione integrata richiede uno **specifico e costante coordinamento** tra i

principali soggetti aziendali interessati, tra i quali il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, la funzione *compliance*, l’*internal audit*, il datore di lavoro, il responsabile antiriciclaggio (per le imprese soggette agli obblighi di cui al d.lgs. 231/2007), il collegio sindacale, il comitato per il controllo interno, la revisione contabile e l’OdV. L’interazione virtuosa tra tali soggetti consente, infatti, l’individuazione preventiva dei processi a rischio, dei soggetti coinvolti e dei flussi informativi necessari ai fini della valutazione dei rischi di non conformità.

Ma anche la mitigazione del rischio fiscale

Nell’ottica descritta, il recente inserimento dei reati tributari nel “catalogo 231” rende opportuna la mitigazione del rischio fiscale anche attraverso sistemi eventualmente già implementati dalle imprese ai fini dell’adeguamento ad altre normative, ad esempio il **Tax Control Framework** (TFC) di cui al d.lgs. n. 128/2015. Al riguardo le Linee Guida sottolineano che, seppur non sufficiente per l’esonero dell’ente dalla responsabilità da reato, la presenza del TFC consentirebbe di integrare il sistema di controllo interno e minimizzare l’impatto derivante dall’adeguamento ai reati fiscali, in quanto il relativo **modello di controllo** può essere opportunamente integrato con quanto previsto dall’art. 25-*quiquiesdecies*, consentendo la creazione di efficienze e sinergie tra i vari sistemi.

Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.